

# Modello Organizzativo ex d.lgs231/01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO

- **Emesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28/04/2011**
- **Rev. 02 – Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27/03/2012**
- **Rev. 03 – Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29/04/2014**
- **Rev. 04 – Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31/03/2016**
- **Rev. 05 – Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21/10/2019**
- **Rev. 06 – Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30/04/2022**

## Sommario

<b>1. CAPITOLO 1</b>	<b>6</b>
<b>1.1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</b>	<b>6</b>
1.1.1. Introduzione	6
<b>1.2. Natura della responsabilità</b>	<b>7</b>
<b>1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione</b>	<b>7</b>
<b>1.4. Fattispecie di reato</b>	<b>8</b>
<b>1.5. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità</b>	<b>14</b>
<b>1.6. Criteri soggettivi di imputazione delle responsabilità</b>	<b>15</b>
<b>1.7. I reati commessi da soggetti apicali</b>	<b>16</b>
<b>1.8. I reati commessi da soggetti in posizione subordinata</b>	<b>16</b>
<b>1.9. Modelli di organizzazione, gestione e controllo</b>	<b>16</b>
<b>1.10. Reati commessi all'estero</b>	<b>17</b>
<b>1.11. Il tentativo</b>	<b>17</b>
<b>1.12. Apparato sanzionatorio</b>	<b>18</b>
1.12.1. Le sanzioni pecuniarie.	18
1.12.2. Le sanzioni interdittive	19
<b>1.13. Vicende modificative dell'ente</b>	<b>21</b>
<b>1.14. Procedimento di accertamento dell'illecito</b>	<b>23</b>
<b>1.15. Sindacato di idoneità</b>	<b>23</b>
<b>1.16. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo</b>	<b>23</b>
<b>1.17. Codici di comportamento (Linee Guida)</b>	<b>25</b>
<b>2. CAPITOLO 2</b>	<b>27</b>
<b>2.1. Cenni storici – Il Gruppo in Italia</b>	<b>27</b>
<b>2.2. Modello di Governance ed assetto amministrativo della Società</b>	<b>29</b>
2.2.1. Il Sistema delle deleghe e dei poteri di firma (i principi)	30
2.2.2. Modello organizzativo di Sopra Steria Group SpA	30
2.2.3. Corporate Governance	31
<b>2.3. Codice Etico</b>	<b>32</b>
<b>2.4. Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione del Gruppo Sopra Steria</b>	<b>32</b>
<b>3. CAPITOLO 3</b>	<b>34</b>
<b>3.1. Premessa</b>	<b>34</b>
<b>3.2. Il progetto di Sopra Steria Group SpA per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001</b>	<b>34</b>
<b>3.3. Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001</b>	<b>35</b>
<b>3.4. Identificazione dei ruoli chiave o figure responsabili</b>	<b>35</b>
<b>3.5. Analisi dei processi e delle attività sensibili</b>	<b>36</b>
<b>3.6. Gap analysis ed Action Plan</b>	<b>37</b>
<b>3.7. Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	<b>37</b>

<b>3.8. Il progetto di Sopra Steria Group SpA per l'aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b>	<b>38</b>
<b>4. CAPITOLO 4</b>	<b>39</b>
<b>4.1. Reati rilevanti per la Società</b>	<b>39</b>
4.1.1. <b>Art. 24 d.lgs. 231/01 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b>	<b>39</b>
4.1.2. <b>Art. 24 bis d.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<b>41</b>
4.1.3. <b>Art. 24 ter d.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali</b>	<b>42</b>
4.1.4. <b>Art. 25 d.lgs. 231/01 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</b>	<b>45</b>
4.1.5. <b>Art. 25 bis d.lgs. 231/01 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	<b>48</b>
4.1.6. <b>Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/01 – Delitti contro l'industria e il commercio</b>	<b>50</b>
4.1.7. <b>Art. 25 ter d.lgs. 231/01 – Reati societari</b>	<b>53</b>
4.1.8. <b>Art. 25 quater d.lgs. 231/01 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)</b>	<b>59</b>
4.1.9. <b>Art. 25 quinquies d.lgs. 231/01 – Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>61</b>
4.1.10. <b>Art. 25 sexies d.lgs. 231/01 – Abusi di mercato (parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF)</b>	<b>63</b>
4.1.11. <b>Art. 25 septies d.lgs. 231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	<b>65</b>
4.1.12. <b>Art. 25 octies d.lgs. 231/01 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</b>	<b>67</b>
4.1.13. <b>Art. 25 novies d.lgs. 231/01 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, 171bis, 171ter, 171septies, 171octies l. 22 aprile 1941, n. 633)</b>	<b>70</b>
4.1.14. <b>Art. 25 decies d.lgs. 231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)</b>	<b>72</b>
4.1.15. <b>Art. 25 undecies d.lgs. 231/01 – Reati ambientali (artt. 452bis, 452quater, 452quinquies, 452sexies, 452octies, 727bis, 733bis del Codice penale – artt. 137, 256-260bis, 279 d.lgs. 152/2006 – artt. 1, 2, 3bis 6 l.150/1992 – art. 3 l. 549/1993 – artt. 8, 9 del d.lgs. 202/2007)</b>	<b>72</b>
4.1.16. <b>Art. 25 duodecies d.lgs 231/01 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 603bis c.p. – art. 22 comma 12, 12bis T.U. 286/1998)</b>	<b>76</b>
4.1.17. <b>Art. 25- terdecies d.lgs. 231/01 – “Razzismo e Xenofobia”</b>	<b>77</b>
4.1.18. <b>Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 – Reati Tributari</b>	<b>78</b>
<b>4.2. Obiettivi perseguiti</b>	<b>82</b>
<b>4.3. I Destinatari del Modello</b>	<b>84</b>
<b>4.4. Piano di formazione e comunicazione</b>	<b>84</b>
<b>5. CAPITOLO 5</b>	<b>87</b>
<b>5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>87</b>
<b>5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>88</b>
<b>5.3. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>89</b>

<b>5.4. Flussi di Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali</b>	<b>90</b>
<b>5.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</b>	<b>91</b>
<b>5.6. Raccolta e conservazione delle informazioni</b>	<b>93</b>
<b>6. CAPITOLO 6</b>	<b>94</b>
<b>6.1. Principi generali</b>	<b>94</b>
<b>6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti</b>	<b>94</b>
<b>6.3. Misure nei confronti dei dirigenti</b>	<b>97</b>
<b>6.4. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello</b>	<b>98</b>
<b>6.4.1. Misure nei confronti degli Amministratori</b>	<b>98</b>
<b>6.4.2. Misure nei confronti dei sindaci</b>	<b>99</b>
<b>6.4.3. Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori</b>	<b>99</b>
<b>6.4.4. Misure nei confronti dei dipendenti di altra società distaccati presso Sopra Steria Group SpA</b>	<b>99</b>
<b>6.4.5. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>100</b>

# 1. CAPITOLO 1

## 1.1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### 1.1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "Decreto 231" o "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300<sup>1</sup> è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forma di responsabilità degli enti collettivi.<sup>2</sup>

Secondo la disciplina introdotta dallo stesso, le società possono assumere una responsabilità diretta – di natura amministrativa – per alcuni reati commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da parte di soggetti funzionalmente legati all'ente e quindi da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e/o da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001)<sup>3</sup>.

Il principio è che la responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

L'ampliamento della responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti<sup>4</sup>. È bene precisare che la responsabilità amministrativa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo (per causa diversa dall'amnistia).

Le sanzioni applicabili alle società, in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del Decreto, sono, in via diretta ed autonoma, di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa si prescrive nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di consumazione del reato. Qualora intervengano atti interruttivi, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Il d.lgs. n. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

<sup>2</sup> Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/2000.

<sup>3</sup> Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

<sup>4</sup> Così l'introduzione delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001* di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel d.lgs. n. 231/2001 con il d.lgs. n. 61/2002), aggiornate al 31 marzo 2008 e, da ultimo, marzo 2014 (pubblicate luglio 2014).

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto, interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo all'ente mediante la formulazione dell'imputazione o la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 59 del Decreto e dall'art. 405 co. 1 c.p.p.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.<sup>6</sup>

## 1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il Decreto ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione<sup>7</sup> – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

## 1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come già anticipato, secondo le previsioni del d.lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da:

1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
2. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Art. 5, co. 2, Decreto: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

<sup>7</sup> Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: "La responsabilità penale è personale".

<sup>8</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, afferma: "Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello

## 1.4. Fattispecie di reato

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati dagli articoli dal 24 al 25-*sexiesdecies* del Decreto 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

### Delitti contro la Pubblica Amministrazione

si tratta del primo gruppo di reati individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25), quali corruzione, malversazione, truffa e frode informatica ai danni dello Stato<sup>9</sup>;

### Delitti contro la fede pubblica

quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25bis del Decreto e introdotti dalla legge 409/2001, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*"<sup>10</sup>. Il 27 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 – Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI<sup>11</sup>.

schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma)."

<sup>9</sup> Più specificamente, si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), pene per il corruttore (321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.), circostanze attenuanti (art. 323 bis c.p.), delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), Peculato (art. 314, co. 1, c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Frodi nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

<sup>10</sup> L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

<sup>11</sup> Il Decreto ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

In particolare:

ha aggiunto il secondo e terzo comma all'art. 453 c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;



## Reati societari

il d.lgs. 61/2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25<sup>ter</sup> d.lgs. n. 231/2001);<sup>12</sup>

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"; apportando delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del Codice civile.

## Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

(richiamati dall'art. 25<sup>quater</sup> d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 7/2003)

si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"<sup>13</sup>;

## Delitti contro la personalità individuale

previsti dall'art. 25<sup>quinqües</sup>, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>14</sup>. Il 29 ottobre è entrato in vigore la Legge n.199/2016 (*Reati di caporalato*) inserendo il nuovo reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

ha modificato il testo dell'art. 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

<sup>12</sup> L'art 25-*ter* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), fatti di lieve entità (art. 2621<sup>bis</sup> c.c.), non punibilità per particolare tenuità (art. 2621<sup>ter</sup> c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2015), Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. modificato dal D.Lgs. n.39/2010, impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635<sup>bis</sup> c.c.) nelle disposizioni di nuova formulazione.

<sup>13</sup> L'art 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>14</sup> L'art. 25-*quinqües* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa



## Reati transnazionali

l'art. 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati commessi da "un gruppo criminale organizzato" che possieda la caratteristica della transnazionalità<sup>15</sup>, ossia:

1. deve essere commesso in più di uno Stato;
2. ovvero deve essere commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo deve avvenire in un altro Stato;
3. ovvero deve essere commesso in uno Stato ma in esso deve essere implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
4. ovvero deve essere commesso in uno Stato ma avere effetti sostanziali in un altro Stato.

## Abusi di mercato

richiamati dall'art. 25<sup>sexies</sup> del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della L. 62/2005 (Legge Comunitaria 2004)<sup>16</sup>.

## Delitti contro la vita e l'incolumità individuale

l'art. 25<sup>quater</sup>1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

## Reati in materia di salute e sicurezza

l'art. 25<sup>septies</sup><sup>17</sup> del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

(art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.), adescamento dei minorenni (art. 609undecies c.p.).

<sup>15</sup> I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

<sup>16</sup> La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

<sup>17</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9, [L. 3 agosto 2007, n. 123](#).

## Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

l'art. 25<sup>octies</sup><sup>18</sup> del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648<sup>bis</sup> e 648-ter del codice penale. Recentemente, con la Legge 186/2014, si è inserito il nuovo art. 648<sup>ter1</sup> c.p., cd Autoriciclaggio.

## Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

l'art. 24<sup>bis</sup> del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 491<sup>bis</sup><sup>19</sup>, 615<sup>ter</sup>, 615<sup>quater</sup>, 615<sup>quinquies</sup>, 617<sup>quater</sup>, 617<sup>quinquies</sup>, 635<sup>bis</sup><sup>20</sup>, 635<sup>ter</sup><sup>21</sup>, 635<sup>quater</sup><sup>22</sup>, 635<sup>quinquies</sup> e 640 <sup>quinquies</sup><sup>23</sup>, del codice penale.

Inoltre, in data 21 novembre 2019, è entrata in vigore la Legge 133/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica), la quale ha introdotto un nuovo reato mediante il richiamo all'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" all'interno dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001. La commissione di tale reato, infatti, può comportare per le società l'irrogazione di sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote e l'applicazione di sanzioni interdittive.

## Delitti di criminalità organizzata

l'art. 24<sup>ter</sup> del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416<sup>bis</sup>, 416<sup>ter</sup> e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al DPR 309/1990.

La Legge 11 dicembre 2016, n. 236 recante «Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di

<sup>18</sup> L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, che ha modificato la disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e ha ribadito l'applicabilità dell'art. 25-<sup>octies</sup> del d.lgs. 231/2001.

<sup>19</sup> L'art. 491<sup>bis</sup> c.p. è stato riformulato dal D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016: è stata eliminata la falsità del documento informatico costituente scrittura privata in relazione all'abrogazione della falsità in scrittura privata: "Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, gli atti pubblici.

<sup>20</sup> L'art. 635<sup>bis</sup> c.p. è stato riformulato dal D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

<sup>21</sup> L'art. 635<sup>ter</sup> c.p. è stato riformulato dal D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni". "Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

<sup>22</sup> L'art. 635<sup>quater</sup> c.p. è stato riformulato dal D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<sup>bis</sup>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni". "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

<sup>23</sup> L'art. 635<sup>quinquies</sup> c.p. è stato riformulato dal D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016: "Se il fatto di cui all'articolo 635-<sup>quater</sup> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni". "Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

trapianto del rene tra persone viventi» ha modificato l'art. 416 c.p. («Associazione per delinquere»), richiamando la nuova fattispecie di cui all'art. 601-bis c.p. «traffico di organi prelevati da persona vivente»;

### **Delitti contro l'industria e il commercio**

l'art. 25**bis**1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513**bis**, 514, 515, 516, 517, 517**ter** e 517**quater** del codice penale;

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

l'art. 25**novies** del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a *bis*, e terzo comma, 171**bis**, 171**ter** e 171**septies**, 171**octies** della legge 633/1941 (aggiornato dalla legge del 4 dicembre 2017, n. 172.);

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

(art. 377**bis** c.p. richiamato dall'art.25**decies** del Decreto)<sup>24</sup>.

### **Reati ambientali**

dopo un travagliato iter, è stato pubblicato nella G.U. n. 177, del 1° agosto 2011, il d.lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*". La normativa *de qua* è entrata in vigore nel mese di agosto 2011.

Il d.lgs. 121/2011 di cui sopra ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25**undecies** che richiama alcune fattispecie di reato in materia ambientale.

Il legislatore ha, in primis, disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727**bis** c.p., volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733**bis** c.p. diretto a tutelare gli habitat naturali. In seconda battuta, si è operato nella correzione della (imbarazzante) doppia numerazione dell'art. 25**novies** c.p., allocando il reato rubricato: "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" all'art. 25**decies del Decreto**, il quale ora recita: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377**bis** del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote". Sul punto, non ci si può esimere dal rilevare come il legislatore sia incappato in un errore materiale, riferendo, in specie, il reato ex art 377**bis** al "codice civile" anziché al codice penale.

Infine con la legge 68/2015, cosiddetta Legge Ecoreati, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" il legislatore ha rafforzato il contrasto ai comportamenti in danno dell'ambiente attraverso l'introduzione nel codice penale di 8 nuovi illeciti, dei quali alcuni vanno ad integrare l'art. 25**undecies** del Decreto, assumendo così rilevanza ai fini 231.

<sup>24</sup> L'art.25**novies** del Decreto è stato aggiunto dall'art.4 della legge 116/09



## Reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari

il d.lgs. 109/2012, tramite l'introduzione dell'articolo 25 *duodecies* nel Decreto, ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo provvedimenti e sanzioni nei confronti di quei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il richiamo è al reato disciplinato nell'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98, anche conosciuto come T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché all'art. 603 *bis* del codice penale sull'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La Legge 17 ottobre 2017 n.161 che ha modificato il Codice Antimafia: integrazione dell'articolo 25-*duodecies* del Decreto (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) sulla commistione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato);

## Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati

con l'approvazione della Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato introdotto il reato di "corruzione tra privati".

La legge apporta alcune integrazioni al "catalogo" dei reati presupposto e precisamente:

- all'art.25, comma 3 del Decreto viene inserito il richiamo al nuovo art. 319 quater c.p.
- all'art. 25 *ter*, comma 1 del Decreto, viene aggiunto il richiamo al nuovo delitto di corruzione tra privati nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c.

i reati introdotti riguardano quindi l'induzione indebita a dare o promettere utilità che si realizza quando *il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità*; e la corruzione tra privati, per cui diviene punibile *chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà*, cagionando nocumento alla società. La responsabilità è estesa anche ai sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti pocanzi indicati.

Importante rilevare che la società può essere sanzionata solamente quando la stessa tragga vantaggio dalla condotta corruttiva.

Le categorie sopra elencate sono state recentemente modificate e inasprite nelle sanzioni ad opera della Legge 69/2015, cosiddetta Legge Anticorruzione.

Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

All'art. 3 del d.lgs 38/2017 interviene sull'art. 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" sostituendo, coerentemente, il comma 3, che contempla una fattispecie nota come "corruzione attiva fra

privati", nel quale (i) introduce la figura della "interposta persona" e (ii) integra la frase "dà o promette denaro o altra utilità" con "offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti".

## **Reati di razzismo e xenofobia**

Legge 20 novembre 2017 (Legge europea 2017): Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Inserimento di un nuovo articolo 25<sup>terdecies</sup>. – (Razzismo e xenofobia) nel Decreto.

## **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

In data 17 maggio 2019 è entrata in vigore la Legge 39/2019, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, la quale ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-quaterdecies "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

## **Reati tributari**

In data 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 157/2019, che convertendo il c.d. "Decreto fiscale" (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha introdotto i reati tributari nel novero dei reati presupposto (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01) da cui deriva la responsabilità "amministrativa" degli Enti.

Successivamente, in data 30 luglio 2020, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 di "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ossia il provvedimento normativo di recepimento della c.d. "Direttiva PIF". Nello specifico, sono stati introdotti all'interno del D.Lgs. 231/2001 – per quanto riguarda i reati tributari - le gravi frodi IVA in ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

## **Contrabbando**

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale. Il citato Decreto interviene significativamente sulla disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, giacché amplia il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati contemplati nel "Testo Unico Doganale" (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

## **1.5. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità**

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva ed altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva e costituito dall'essere il reato, o l'illecito amministrativo, commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'ente".

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire lo stesso, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha posto in essere.

Tuttavia, l'ente non è responsabile se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto nell'interesse proprio o di terzi. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro, la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile, anche in parte, ad entrambi.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito, che deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" o da coloro che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'ente (soggetti in posizione apicale);
- "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali" (cd subalterni, che, si segnala, non coincidono solo con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono, quindi, essere:

1. "apicali", quali il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;
2. "subalterni", tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche i soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

*Se più soggetti cooperano alla commissione del reato, dando luogo al concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto qualificato ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge, essendo necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.*

## **1.6. Criteri soggettivi di imputazione delle responsabilità**

Il Decreto prevede una serie di condizioni di natura soggettiva al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione, appunto, soggettivi del fatto illecito addebitato alla società.

La normativa, infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo – prima della commissione del reato – abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

### **1.7. I reati commessi da soggetti apicali**

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, il Decreto stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se si dimostra che<sup>25</sup>:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non c'è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- e) le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società, coerentemente con quanto detto, dovrà quindi dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".<sup>26</sup>

### **1.8. I reati commessi da soggetti in posizione subordinata**

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato e rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri per effetto di valide deleghe.

In ogni caso la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

### **1.9. Modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

<sup>25</sup> Art. 6 del Decreto.

<sup>26</sup> La relazione illustrativa al Decreto si esprime in questi termini: "ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito soggettivo di responsabilità dell'ente, ossia la colpa organizzativa dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada dovrà essere la *societas* a dimostrare la sua estraneità e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."



Per la prevenzione dei reati dei soggetti apicali il modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cd mappatura dei rischi);
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo;
- individuare la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai subalterni (la nozione di direzione e vigilanza è da intendere in senso molto ampio) il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, *"in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni a rischio"*

In merito all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti:<sup>27</sup>

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **1.10. Reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati – contemplati nello stesso – commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per questo genere di reati sono i seguenti:

- Il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 del Decreto;
- L'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- L'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 3 del Decreto, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedono la Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **1.11. Il tentativo**

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal Decreto come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo fino alla metà. Resta esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 Decreto). L'esclusione delle sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

<sup>27</sup> Art. 7 comma 4 Decreto



## 1.12. Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio, come pocanzi rilevato, disciplinato dagli artt. 9-23, che prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- **pecuniarie** (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Pur essendo definite come "amministrative", le sanzioni in esame sono irrogate dal giudice penale attraverso un procedimento che prevede l'applicazione delle stesse garanzie previste per questo tipo di processo. Al riguardo si è infatti parlato di una natura amministrativa ibrida della persona giuridica, valutata dal giudice penale nell'ambito di un processo a carico di un altro soggetto (persona fisica).

### 1.12.1. Le sanzioni pecuniarie.

Diversamente da quanto previsto nel sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Ogni illecito, quindi, prevede un minimo ed un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto, è demandata al giudice. A questi è richiesto di compiere una doppia valutazione al fine di adeguare la sanzione non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni economiche dell'ente.

Quindi la sanzione è determinata in due momenti:

- definizione del numero delle quote, che non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. Nell'ambito di tale intervallo le singole fattispecie prevedono, a seconda del reato presupposto, il limite minimo e massimo per esso irrogabile. In questa prima fase la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo a fattori quali la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, nonché il comportamento assunto dallo stesso al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- definizione dell'importo della singola quota, che deve essere compreso tra un minimo di euro 258.23 ed un massimo di euro 1.549,00. In tal caso la scelta deve essere effettuata avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La scelta di tale meccanismo nasce dall'esigenza di garantire l'equità e l'efficienza della sanzione in un contesto economico complesso, caratterizzato da realtà imprenditoriali assolutamente differenti, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a gruppo di maggiori dimensioni.

La norma poi prende in considerazione la possibilità che sussistano circostanze attenuanti, in presenza di illeciti di particolare tenuità ovvero di condotte riparatorie poste in essere dall'ente stesso.

In presenza di tali circostanze la sanzione pecuniaria può essere ridotta alla metà (e comunque non in misura superiore ad euro 103.291,38).

A tal fine è necessario che (i) l'autore abbia commesso l'illecito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggi, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo e che (ii) il danno patrimoniale causato sia di modesta entità. Al ricorrere di tali circostanze il rigore sanzionatorio è attenuato,

stante il coinvolgimento marginale dell'ente nell'illecito compiuto, ovvero la non eccessiva gravità delle conseguenze provocate dallo stesso.

Le sanzioni possono ulteriormente essere ridotte se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque adoperato efficacemente in tal senso, o se è stato adottato ed attuato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

In entrambe le ipotesi elencate rileva chiaramente il comportamento assunto dall'ente post factum.

Infine, nell'ipotesi in cui concorrano entrambe le attenuanti descritte, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta ulteriormente dalla metà ai due terzi, ferma restando la sua misura minima, pari ad euro 10.329,14. Per contro, nel caso dei reati di cui all'art. 25sexies del Decreto<sup>28</sup> e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### 1.12.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.<sup>29</sup>

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente.<sup>30</sup>

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare

<sup>28</sup> Art. 25-sexies – Abusi di mercato – *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

<sup>29</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."

<sup>30</sup> art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001.

con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.<sup>31</sup> Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.<sup>32</sup>

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare questo tipo di sanzioni anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti dello stesso tenore di quello per cui si procede.

Le sanzioni in argomento, tuttavia, non si applicano (o sono revocate qualora applicate in via cautelare) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o almeno si sia attivato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutte queste componenti – considerate ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

Il sistema sanzionatorio descritto si inserisce nell'ambito di un sempre più diffuso fenomeno di assorbimento tra il sistema punitivo penale e quello amministrativo, dal quale discende un diritto "punitivo" che, se da un lato utilizza l'incisività della sanzione amministrativa, dall'altro richiede le maggiori garanzie apprestate da quella penale.

È bene, da ultimo sottolineare che, oltre alle citate, il Decreto prevede altre due sanzioni:<sup>33</sup>

- la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto tratto);
- la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno dei

<sup>31</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

<sup>32</sup> Si veda l'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – *Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva*".

<sup>33</sup> Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto nonché dagli artt. 3,10,11 della legge 146/2006, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.



giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### 1.13. Vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.<sup>34</sup>

In termini generali è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di *patrimonio* deve essere riferita alla società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di *fondo comune* concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

In relazione alle vicende modificative, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di *trasformazione*, l'art. 28 del Decreto prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di *fusione*, l'ente risultante dall'operazione straordinaria risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. L'ente assume infatti tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.<sup>35</sup>

Nel caso di *scissione parziale*, quando questa avvenga mediante trasferimento di solo una parte del patrimonio della scissa, che continua quindi ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione stessa.<sup>36</sup>

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

<sup>34</sup> Artt. 28-33 del Decreto.

<sup>35</sup> La Relazione illustrativa chiarisce in proposito: "ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una dilatazione di dubbia opportunità della misura punitiva – coinvolgendo aziende sane in provvedimenti diretti a colpire aziende malate (si pensi il caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa), provvedono, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso e dall'altro la facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie".

<sup>36</sup> Art. 30 del Decreto.

Tale limite non opera per le società beneficiarie, alle quali risulti devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni, nel caso in cui la fusione o la scissione siano intervenute prima della conclusione del giudizio, il Decreto<sup>37</sup> chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata e che l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Un'ulteriore puntualizzazione del Decreto, comune alla fattispecie della fusione ed a quella di scissione, attiene all'istituto della *reiterazione degli illeciti*, che ricorre nel caso in cui l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi.

Nel caso in cui ricorrano le citate vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati commessi successivamente.<sup>38</sup>

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria<sup>39</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente.

La responsabilità del cessionario, oltre ai limiti sopra indicati, è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

<sup>37</sup> Art. 31 del Decreto.

<sup>38</sup> Art. 32 del Decreto, la Relazione illustrativa chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle circostanze concrete. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

<sup>39</sup> Art. 33 del Decreto: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

### 1.14. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale lo stesso dipende (art. 36 Decreto).

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente. Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>40</sup>.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.<sup>41</sup>

### 1.15. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

### 1.16. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

È bene rimarcare che l'aspetto fondamentale del Decreto 231 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non ne risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

<sup>40</sup> Art. 38, comma 2 del Decreto: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale (sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato); b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta), ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

<sup>41</sup> Art. 39 del Decreto.

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;  
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"<sup>42</sup>.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta<sup>43</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto 231 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2 del Decreto, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4 del Decreto, definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

<sup>42</sup> La Relazione illustrativa al Decreto si esprime, a tal proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente (la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente) sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, ma soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

<sup>43</sup> Art. 7, comma 1, del Decreto: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".



## 1.17. Codici di comportamento (Linee Guida)

Il Decreto prevede che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, (...), sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.<sup>44</sup>

Confindustria, ha approvato le Linee guida<sup>45</sup> per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settori/attività nei cui ambiti possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria, costante riferimento nell’elaborazione del presente Modello, suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice di condotta (cosiddetto Codice Etico) con riferimento ai reati *ex* Decreto 231 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004. Il primo aggiornamento, sulla base anche dei rilievi sollevati dal Ministero, aveva riguardato, in particolare, l’ambito delle aree a rischio reato, i protocolli preventivi e l’Organismo di Vigilanza. Ulteriori aggiustamenti erano stati apportati in considerazione delle prime esperienze applicative realizzate dalle associazioni e dalle imprese, nonché delle novità intervenute sugli assetti interni delle società di capitali per effetto della riforma del diritto societario.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l’ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

L’adeguamento delle Linee Guida è diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in particolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio. Con specifico riferimento agli abusi di mercato, l’adeguamento è stato realizzato a seguito di un approfondito confronto con la Consob.

Da ultimo, all’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

<sup>44</sup> Art. 6, comma 3, del Decreto.

<sup>45</sup> Poiché le Linee guida di Confindustria presentano una trattazione più completa ed organica degli argomenti attinenti al recepimento del d.lgs. 231/2001 rispetto al più ristretto “Codice di condotta” emanato dalla Confcommercio (e peraltro largamente ispirato nei suoi contenuti alle Linee guida di Confindustria la cui prima versione è anteriore a quella del predetto Codice di condotta), si è ritenuto preferibile utilizzare come riferimento primario nell’ambito del presente documento il richiamo alle disposizioni delle Linee guida di Confindustria, ferma restando la costante verifica della compatibilità dei rinvii operati con i corrispondenti principi espressi dal Codice di condotta di Confcommercio.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

L'ultima versione è stata pubblicata nel luglio 2014.

Sopra Steria Group SpA ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee Guida Confindustria.

Ogni procedura contiene una cronologia delle edizioni e degli aggiornamenti, l'indicazione del nominativo del redattore e del responsabile che la ha successivamente convalidata.

## 2. CAPITOLO 2

### **DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE, ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ**

L'azienda opera nel settore della consulenza, progettazione, sviluppo, commercializzazione ed assistenza di prodotti software. Gestisce la commercializzazione di sistemi hardware e software e fornisce servizi professionali per la gestione e la manutenzione di sistemi informativi.

#### **2.1. Cenni storici – Il Gruppo in Italia**

Nel 1968 nasce in Francia l'iniziativa imprenditoriale Sopra. La società si sviluppa rapidamente sul mercato francese acquisendo importanti clienti. Nel 1990 approda in borsa ed intraprende l'espansione europea, concretizzando nel 2001 la sua presenza in Italia, con l'importante acquisizione di ITI Information Technology Italia e con la nascita di Axway, azienda dedicata a prodotti software.

Sopra diviene quindi Sopra Group, una realtà costituita da 12.000 collaboratori a livello mondiale, dei quali più di 4.000 oltre i confini francesi e la maggioranza nei 6 paesi europei più importanti: Gran Bretagna, Spagna, Italia, Germania, Svizzera, Benelux.

Dal giugno 2006 Sopra Group ha acquisito il ramo di azienda ERP di DSI Datamat Soluzioni per le imprese, controllata dal gruppo DATAMAT, acquisendo ulteriori 32 unità di personale, prevalentemente esperti in Oracle Application. L'integrazione è stata ben assimilata da entrambe le parti, acquisendo quindi importanti referenze come San Pellegrino, Bosch, Ducati, Librerie Feltrinelli e Todini Costruzioni di Roma.

Nel Giugno 2007 Sopra Group ha acquisito la Società Zucchetti Methosystem Italia SRL composta da circa 80 impiegati ed operante prevalentemente sul mercato bancario italiano. L'integrazione di questa struttura è avvenuta verso la fine del 2007, mediante fusione in Sopra Group Spa.

Nel dicembre del 2008, Sopra Group ha acquisito il ramo d'azienda commerciale e produttivo della Società Synago Srl di Parma. Le 29 risorse acquisite sono state integrate presso gli uffici di Collecchio.

Infine, nel corso del 2014, è stato dato corso ad un'importantissima operazione societaria che ha portato alla fusione di Sopra Group con Steria, nella nuova realtà denominata Sopra Steria Group, con l'acquisizione di ulteriori spazi di mercato.

#### **Sopra Steria Group SpA**

La struttura italiana della Società è supportata dalla struttura gerarchica della casa madre francese e da processi decisionali il più efficienti possibile, adeguatamente strutturati per garantire il pieno rispetto della legalità. Gli elementi base sono:

- la società con sede ad Assago, con sedi operative a Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano Irpino (AV), Napoli e Asti;
- Le divisioni *Industria e Servizi*, *Servizi Finanziari*, *Consulenza e PAET (Settore Pubblico, Energy e Telco)*, sono unità organizzative all'interno della Società che gestiscono i diversi BUSINESS;

## La missione e i valori

La *mission* sociale è quella di guidare le scelte dei clienti ponendo il loro sistema informatico al servizio della loro strategia d'impresa.

La filiale è specializzata nell'integrazione delle applicazioni/processi ed il Core Business riguarda:

- Consulenza e System Integration
- Offerta globale e dimensione europea
- Cultura della gestione di grandi progetti
- Grande expertise tecnologica
- Perfetta conoscenza delle principali soluzioni offerte dal mercato (ERP, CRM, Portali, Business Intelligence)

## Soluzioni e servizi

Sopra Steria Group esprime la sua capacità di impegno rispetto le esigenze del Cliente sviluppando principalmente tre diverse soluzioni di business management quali Servizi di Consulenza, System Integration e Sviluppo di applicazioni relativamente a progetti strategici, siano essi economici, tecnologici od organizzativi.

Nell'ambito delle proprie competenze, la società è attiva nelle seguenti aree:

- Soluzioni Web-Based
- Business Process Reengineering
- Data Warehouse eBusiness Intelligence
- Customer Relationship Management
- Logistica e Supply Chain Management
- Supporto Help desk

## Mercati di riferimento

Attraverso alleanze consolidate con numerosi partner tecnologici Sopra Steria Group Italia dimostra la sua grande versatilità evidenziandosi in diverse branche di mercato.

## Finance

Fin dalla data di fondazione dell'odierna Sopra Steria Group, il settore bancario e finanziario ha rappresentato e rappresenta ogni anno una grossa fetta del fatturato. È pertanto da considerarsi un settore strategico del business di Gruppo, tanto più che è al centro sia dei processi d'internazionalizzazione sia di quelli per lo sviluppo di nuovi modi d'interscambio e costituisce, di conseguenza, un legame d'innovazione tecnologica e funzionale.

## Industria

Presente da 30 anni nell'Industria, Sopra Steria Group è un attore di primo piano nell'integrazione di sistemi e soluzioni peculiari in questo settore, orientando i suoi poli di competenza alle funzioni produttive tipiche dell'impresa industriale, alle funzioni di logistica e front-end.

## Grande Distribuzione

Le aziende appartenenti a questo mercato focalizzano le loro innovazioni tecnologiche sulla razionalizzazione dei processi di gestione e sul consolidamento del sistema informatico assicurando la manutenzione correttiva ed evolutiva attraverso l'outsourcing del Servizio di Manutenzione Applicativa (TMA) e su servizi personalizzati di CRM (Customer Relationship Management) che identificano le caratteristiche del cliente.

## Logistica

La visione di una corretta gestione della Supply Chain prevede un asse verticale di collaborazione tra la singola azienda, i suoi clienti e i suoi fornitori eliminando progressivamente le "barriere" sia all'interno sia all'esterno. Sopra Steria Group fa della propria esperienza e competenza nella gestione della Supply Chain uno dei propri capisaldi d'offerta che abbraccia un gamma di soluzioni applicative di e-Business rivolte a soddisfare le esigenze di gestione, esecuzione e fulfillment via Internet.

Proprio per questa sua attività (Sopra Steria Group sviluppa un'offerta globale di prestazioni volta, in particolare, ai sistemi di gestione dei clienti, ai servizi ad alto valore aggiunto, a soluzioni di pilotaggio e di management delle risorse), la società ha sviluppato saldi processi di controllo di gestione, molto ben strutturati nel sistema di *report* ed in termini di risultati per efficienza ed efficacia.

La società (da Statuto) ha per oggetto principale la consulenza informatica e telematica sotto qualsiasi forma: lo studio, formulazione e/o valorizzazione e/o gestione di progetti con contenuto informativo e/o telematico anche se non prevalente; lo studio, la ricerca, la formulazione, la realizzazione e/o la gestione e la commercializzazione e di banche dati in genere; la ricerca e la selezione di personale specializzato, nonché lo svolgimento di corsi di apprendimento ed aggiornamento tecnico per conto terzi; il servizio elaborazione dati sotto qualsiasi forma; il noleggio di calcolatori e prestazioni complementari; l'affitto di luoghi di deposito e mezzi di trasporto per materiali *edp*; lo studio, la ricerca, la costruzione, la commercializzazione di apparecchiature per la trasmissione dati informatici e/o telematici. È esclusa ogni attività riservata agli iscritti negli Albi Professionali.

## 2.2. Modello di Governance ed assetto amministrativo della Società

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque di membri nominati dall'Assemblea che determina numero e durata del loro ufficio, per un periodo non superiore a 3 esercizi e scadente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente ed, eventualmente, anche uno o più Vicepresidenti ed uno o più Amministratori Delegati.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; il Consiglio di Amministrazione compie tutte le operazioni che ritenga necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

L'Assemblea elegge inoltre il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina il compenso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi. La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

### 2.2.1. **Il Sistema delle deleghe e dei poteri di firma (i principi)**

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale Sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.LGS 231/01.

La documentazione connessa al Sistema delle deleghe e dei poteri è depositata presso la Direzione che presidia le attività connesse all'espletamento degli obblighi inerenti alla gestione societaria, provvedendo altresì agli aggiornamenti conseguenti a modifiche, inserimenti, cancellazioni ed integrazioni effettuati a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di Sopra Steria Group S.p.A.

La Società è impegnata ad adottare, a mantenere ed a comunicare a tutti i soggetti interessati un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, di coordinamento e di controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle responsabilità di ciascun dipendente.

È operativo un sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno, coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con l'indicazione di soglie quantitative di spesa.

### 2.2.2. **Modello organizzativo di Sopra Steria Group SpA**

La direzione aziendale, in linea con le strategie e gli obiettivi concordati con la casa madre francese, ha definito la struttura organizzativa più idonea a raggiungere tali obiettivi.

All'Amministratore Delegato (AD) fanno capo i settori:

1. Direzione Operation (DO / DI);
2. Direzione Risorse umane (HR);
3. Amministrativa e Finanziaria;
4. Direzione Comunicazione e Marketing;
5. Sistemi Informativi Interni (DSI);
6. Le Divisioni così suddivise:
  - Divisione Servizi Finanziari (FS);
  - Divisione Pubblica Amministrazione, Energy & Telco (PAET);
  - Divisione Retail, Fashion & Inudustry (RFI);

- Divisione Salesforce;
- Divisione Innovazione.

Ad ogni Divisione compete la responsabilità diretta dei risultati di business per i prodotti, servizi, soluzioni e mercati di competenza.

Infine, ogni Divisione ha il proprio personale di produzione.

### 2.2.3. Corporate Governance

Come indicato nel Codice Etico, la Società deve operare nel rispetto di tutte le leggi vigenti e delle linee guida aziendali, emanate ed emanante.

Le parti fondamentali della corporate governance sono, oltre al Sistema di Gestione Qualità, il Sistema di Valutazione dei Rischi, il Codice Etico e il Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione<sup>46</sup> (*allegati al Modello*) a cui tutto il management deve espressamente dichiarare di aderire.

#### **Il principio dei "quattro occhi"**

Alla base del proprio sistema gestionale e della propria filosofia organizzativa, la Società ha introdotto, tra gli altri, il principio dei "quattro occhi".

Tale principio si basa sul doppio e reciproco controllo e sulla responsabilità in solido fra un responsabile tecnico ed un responsabile amministrativo. Il doppio e reciproco controllo e la corresponsabilità sono elementi tesi a garantire che i comportamenti fondamentali di chi gestisce l'attività d'impresa siano corretti e conformi alle leggi.

Attraverso la necessaria condivisione e corresponsabilizzazione delle decisioni fondamentali, il principio dei quattro occhi riduce al minimo la possibilità di errori e/o di comportamenti fraudolenti e rappresenta, altresì, un utile presidio ai fini della prevenzione dei reati richiamati dal Decreto.

Proprio per questo motivo il principio è alla base delle principali regole adottate dalla società, prima fra tutte quella del potere di firma.

Tale principio deve essere integrato dalle seguenti previsioni:

- 1) Deve essere individuato un responsabile dell'operazione (responsabile di procedimento), che, se non diversamente indicato, corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata, rispetto alla quale assume l'iniziativa;
- 2) Il responsabile del procedimento può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le articolazioni funzionali, alle unità operative, anche dotate di autonomia, o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- 3) L'organismo definisce quali informazioni deve ricevere dal responsabile della funzione secondo cadenze concordate con quest'ultimo.

<sup>46</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



### 2.3. Codice Etico

È stato definito un proprio Codice Etico, che ha l'obiettivo di garantire il rispetto dei diritti umani e sindacali fondamentali, e la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei dipendenti.

In particolare, il Codice impegna la società a far rispettare queste norme anche nelle aziende con cui collabora per la realizzazione dei propri prodotti: soprattutto per quanto attiene alla salute e sicurezza dei lavoratori, orari, salari e lavoro minorile.

È infatti previsto l'obbligo da parte di tutti i destinatari di certificare di aver letto, compreso e accettato i termini del Codice. I collaboratori terzi sono invece tenuti a dichiarare di aver preso visione ed impegnarsi a rispettare i principi contenuti all'interno dello stesso.

Sopra Steria Group S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico, che ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento etico sul quale è basata ogni decisione, sia a livello individuale che come membri dell'organizzazione globale ed è diffuso attraverso la pubblicazione sulla Intranet aziendale.

Tale Codice "di comportamento" copre una vasta gamma di pratiche e procedure operative, stabilendo i principi fondamentali per guidare tutti i dipendenti, funzionari, collaboratori terzi e dirigenti della Società. Tutto il personale è tenuto a conformarsi al Codice, evitando l'adozione di comportamenti che violino i principi contenuti all'interno dello stesso. Coloro che violano le norme del Codice sono soggetti a provvedimenti disciplinari.

Il ruolo di garante della corretta applicazione del Codice Etico è in capo all'Organismo di Vigilanza di Sopra Steria Group S.p.A. Tale organo verifica la conformità dei comportamenti dei Destinatari del Codice alle norme dello stesso ed è competente a darvi attuazione.

Si sottolinea come gli strumenti e le risorse del Codice sopra illustrati, siano funzionali non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri, ossia al raggiungimento dei più elevati *standard* qualitativi, ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/2001 in quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi, sia le condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa della società.

*La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei reati richiamati dal decreto 231/2001 verrà specificamente evidenziata, con riferimento a ciascuna tipologia di reato a tal fine rilevante, nelle Parti Speciali del presente documento.*

### 2.4. Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione del Gruppo Sopra Steria

Il Codice di condotta esprime la politica del Gruppo in materia di prevenzione e di lotta alla corruzione e al traffico di influenze illecite.

Esso presenta e descrive i comportamenti che tutti i dipendenti devono adottare all'interno del Gruppo e con gli interlocutori esterni, fungendo anche da riferimento per guidare le loro decisioni.

Ogni collaboratore del Gruppo, quali che siano le sue funzioni e la sua ubicazione geografica, e ogni rappresentante societario è personalmente tenuto a mettere in atto i valori e i principi esposti nel Codice e a



rispettare le regole in esso formulate. Il Codice viene diffuso in tutto il Gruppo tramite l'intranet e sessioni di formazione.

I manager hanno un ruolo di particolare importanza rispetto ai loro team per quanto riguarda l'adozione del Codice di condotta, di cui devono incarnare i valori, assicurare la promozione, rispettare e fare rispettare le regole.

Pertanto, è compito di ciascuno leggere e assimilare il Codice, e dare prova di giudizio e di buon senso di fronte alle diverse situazioni che possono presentarsi.

Il Codice di condotta vieta qualsiasi forma di corruzione e di traffico di influenze in tutte le sue attività. Esso rispetta le convenzioni internazionali di lotta alla corruzione, così come le leggi anticorruzione dei Paesi in cui opera Sopra Steria Group S.p.A.

Le regole del Codice di condotta sono volte a prevenire e a contrastare la corruzione e il traffico di influenze. Il Gruppo esige che i suoi collaboratori rispettino le regole del presente Codice.

## 3. CAPITOLO 3

### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SOPRA STERIA GROUP SPA E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

#### 3.1. Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti coloro i cui interessi legati sono alle sorti dell'impresa (manager, dipendenti, creditori, etc.).

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Società assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

#### 3.2. Il progetto di Sopra Steria Group SpA per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

##### Fase 1 → **Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.**

Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").

##### Fase 2 → **Identificazione dei ruoli chiave.**

Identificazione dei ruoli chiave, ovvero delle persone che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.

##### Fase 3 → **Analisi dei processi e delle attività sensibili.**

Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.

#### Fase 4 → **Gap analysis ed Action Plan.**

Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

#### Fase 5 → **Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.**

Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida di Confindustria.

Qui di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

### **3.3. Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito "attività sensibili").

Scopo della prima fase di attività è stato proprio l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine di questa prima fase è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto. Qui di seguito sono elencate le attività svolte:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, mansionario, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;
- analisi storica di eventuali casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal d.lgs. n. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001.

### **3.4. Identificazione dei ruoli chiave o figure responsabili**

Scopo della seconda fase è stato quello di identificare i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo



attualmente in essere (di seguito, "figure responsabili"), completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

In particolare, le figure responsabili sono state identificate nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni. Sono stati considerati tali, quindi, oltre all'Amministratore Delegato, il Direttore Amministrativo e il Direttore Industriale, nonché i Responsabili delle Business Unit.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella presente fase, al termine della quale è stata definita una preliminare "mappa delle attività sensibili" verso cui indirizzare l'attività di analisi, tramite approfondimenti, della successiva fase:

- raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti nell'analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto;
- identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;
- predisposizione della mappa che "incrocia" le attività sensibili con i relativi soggetti responsabili dei ruoli chiave.

### 3.5. Analisi dei processi e delle attività sensibili

Obiettivo della terza fase è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni attività sensibile individuato nelle prime due fasi e cioè:

- ✓ le sue fasi principali,
- ✓ le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti,
- ✓ gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta tramite il confronto diretto con i soggetti apicali e l'analisi delle attività e delle procedure interne, che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe / procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Durante la terza fase sono state eseguite le seguenti attività, al termine delle quali sono state individuate le attività sensibili a rischio reato:

- predisposizione di un protocollo e di uno schema per la mappatura delle attività sociali;
- esecuzione di indagini strutturate con le figure responsabili, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per le attività sensibili individuate nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
  - i processi elementari/attività svolte;
  - le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;

- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti;
- formalizzazione della mappa delle attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

### 3.6. Gap analysis ed Action Plan

Lo scopo della quarta fase è consistito nell'individuazione dei requisiti caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 e delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente e delle procedure utilizzate.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente (ossia lo "stato attuale") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 e delle linee guida esistenti.

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis*, è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal Decreto e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa fase, che si è conclusa dopo la condivisione del documento di *gap analysis* e del piano di attuazione (cd. *Action Plan*) con L'Amministratore Delegato e la Direzione Amministrativa e Finanziaria:

– gap analysis: analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente ed un modello astratto di organizzazione, gestione e controllo conforme alle previsioni del d.lgs. 231 con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

– predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

### 3.7. Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della ultima fase è stato quello di definire il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

La realizzazione è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.



### 3.8. Il progetto di Sopra Steria Group SpA per l'aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

A febbraio 2019 Sopra Steria Group S.p.A. ha promosso ed avviato una serie di attività progettuali finalizzate all'aggiornamento ed integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di recepire:

- le nuove fattispecie di reato che sono entrate a far parte del novero dei reati-presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/231/2001;
- la nuova procedura sulle segnalazioni del dipendente (c.d. Whistleblower) in conformità alla Legge 30 novembre 2017, n. 179. «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
- il nuovo Codice di Condotta emanato dalla Casa Madre;
- i cambiamenti organizzativi ed operativi intercorsi negli ultimi anni.

Il progetto ha compreso anche un'attività di rilettura dell'intero Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle procedure richiamate dallo stesso allo scopo di individuare aree di miglioramento e di ottimizzazione dell'"Impianto 231" esistente in relazione ai cambiamenti di natura organizzativa e procedurale, alla giurisprudenza fin qui prodotta, alle "best practice" di settore e alle Linee Guida della Confindustria.

Per il dettaglio delle attività si vedano i documenti <sup>47</sup> (allegati al Modello):

- "Kickoff Meeting 231\_SopraSteria\_130219";
- "PianoIntervento231\_Fase 2\_SopraSteria\_Last";
- "SAL 231\_SopraSteria".

In occasione dell'attività di aggiornamento ed integrazione, è stato creato un nuovo allegato tecnico del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo denominato "*Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria*"<sup>48</sup>.

Il documento sopra richiamato riporta la mappatura complessiva delle attività sensibili in relazione ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 nonché una analisi qualitativa e quantitativa del rischio 231 a cui è esposta la società.

Tale documento è strumentale per poter garantire, nel tempo, il monitoraggio del profilo di rischio 231 della Società.

<sup>47</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

<sup>48</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

## 4. CAPITOLO 4

### ATTIVITA' SOCIALE E REATI RILEVANTI

#### 4.1. Reati rilevanti per la Società

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, riportiamo qui di seguito una breve descrizione dei reati individuati dal Decreto ed aventi rilevanza per l'attività della Società.

4.1.1. Art. 24 d.lgs. 231/01 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Reati presupposto punibili:

**- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316*bis* c.p.);**

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata. La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento degli stessi.

**- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316*ter* c.p.);**

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società tramite chiunque, anche esterno alla stessa, consegua, per sé o per altri, erogazioni da parte dello Stato, da altri e.e. p.p. o dalla Cee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo di dichiarazione o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni, che costituisce l'evento tipico del reato. Questa fattispecie costituisce un'ipotesi speciale rispetto a quella più ampia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640*bis* c.p. Si applicherà la norma qui in esame tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici in essa contemplati; si ricade invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'articolo qui in commento, ma comunque riconducibili alla nozione di artifici o raggiri richiamati dal 640*bis* c.p..



Il reato qui in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del 640, comma 2, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

#### **- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);**

Il recepimento della Direttiva PIF (Dir. UE n. 2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018 ha portato all'inserimento nell'articolo 24 del Decreto Legislativo 231/2001 del delitto di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.).

Tale fattispecie punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Pertanto, il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile), in quanto per "contratto di fornitura" non si intende uno specifico tipo di contratto ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

#### **- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.);**

Si tratta della normale ipotesi di truffa, ma aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

#### **- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640**bis** c.p.);**

La fattispecie si realizza quando la fattispecie prevista dall'art. 640 c.p., ossia la truffa, riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee.

#### **- Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640**ter** c.p.).**

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informativo o telematico o intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.



Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

#### Potenziali attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti obbligatori in relazione ai rapporti con alla Pubblica Amministrazione (dichiarazioni fiscali, adempimenti relativi alla gestione del personale, alla sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti ecc.);
- Gestione delle transazioni finanziarie (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie);
- Ottenimento di certificazioni, licenze, concessioni, provvedimenti amministrativi in genere per l'esercizio delle attività aziendali;
- Partecipazione a procedure di gara indette da organismi pubblici, anche esteri, per l'affidamento di appalti, forniture, concessioni ecc.;
- Partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la fornitura di beni o servizi ad organismi pubblici, italiani o stranieri;
- Gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in occasione di visite ispettive;
- Attività di acquisizione contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici;
- Gestione attività di impiego dei finanziamenti ottenuti (investimenti, R&S ecc.) e attività di *report* nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "*Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria*"<sup>49</sup> (allegato al Modello).

#### 4.1.2. Art. 24 bis d.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

##### - **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635quater c.p.);**

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

L'art. 635quater c.p. è stato riformulato dal D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016:

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

##### - **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.);**

<sup>49</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635<sup>quater</sup> c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

L'art. 635<sup>quinqües</sup> c.p. è stato riformulato dal D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016:

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

#### **- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640<sup>quinqües</sup> c.p.).**

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

#### Potenziabili attività sensibili:

- Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica;
- Gestione software e banche dati aziendali;
- Partecipazione a procedure di gara indette da organismi pubblici, anche esteri, per l'affidamento di appalti, forniture, concessioni, ecc....

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "*Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria*"<sup>50</sup> (allegato al Modello).

### 4.1.3. Art. 24 ter d.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali

#### Reati presupposto punibili:

#### **- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione in schiavitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi),

<sup>50</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

nonché all'art. 12, comma 3*bis*, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

**- Associazione di tipo mafioso (art. 416*bis* c.p.);**

Chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416*ter* c.p.);**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416*bis* c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416*bis* in cambio della erogazione di denaro.

**- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601*bis* c.p.);**

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. (2)

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. (3)

**- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);**

Chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 c.p.. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

#### **- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 Dpr 309/90);**

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

#### **- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 Dpr 309/90);**

La fattispecie di delitto in esame punisce chiunque, senza l'autorizzazione, prevista all'art.17 del Dpr 309/90, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

Inoltre, è punito chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

**- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c.2, lett. a), n.5, c.p.p.).**

L'art. 24<sup>ter</sup> del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

#### Potenziali attività sensibili:

- Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi, specie con controparti estere;
- Gestione delle transazioni finanziarie, specie con controparti estere (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie);
- Gestione assunzione del personale;
- Gestione contratti infragruppo;
- Designazione membri organi sociali;
- Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "*Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria*"<sup>51</sup> (allegato al Modello).

4.1.4. Art. 25 d.lgs. 231/01 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.<sup>52</sup>

#### Reati presupposto punibili:

**- Concussione (art. 317 c.p.);**

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (...) abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altre utilità" ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni.

<sup>51</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

<sup>52</sup> La legge 69/2015, cosiddetta Legge Anticorruzione, ha inasprito le pene previste per i reati contemplati dall'art. 25. Legge anticorruzione 2019 n. 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha introdotto la fattispecie di reato «Traffico di influenze illecite» (art. 346-bis c.p.) nel novero dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01. Inoltre, con il D.lgs. 75/2020 – di recepimento della Direttiva EU 1371/2017 (cd. "Direttiva PIF") sono stati introdotti all'interno dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 i reati di "Peculato" (art. 314, co. 1, c.p.), "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) e "Abuso d'ufficio" (art. 323 c.p.).

La differenza tra la concussione e la corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

**- Corruzione per atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319bis c.p.);**

La fattispecie prevista dal 318 c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del proprio ufficio riceve, per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa ed è punita con la reclusione da uno a sei anni. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dal 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Il reato è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può dunque estrinsecarsi sia in un atto conforma ai doveri d'ufficio (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia e soprattutto in un atto contrario ai suoi doveri.

**- Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.);**

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318c.p. e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile o penale o amministrativo ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati. Se poi dalla condotta deriva un'ingiusta condanna a terzi alla reclusione inferiore a cinque anni la pena va dai sei a quattordici anni; in caso l'ingiusta condanna a terzi sia superiore a cinque anni, la reclusione è da otto a venti anni.

**- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.);**

Tale fattispecie, introdotta dalla L. 190/2012, che ha integrato la rosa dei reati presupposto, ha introdotto l'autonoma figura del reato di concussione per induzione, sovvertendo l'originaria impostazione del Codice Penale. Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste ed è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

**- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);**

Le disposizioni del 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da una persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 318 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

**- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);**

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

**- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322bis c.p.).**

Le disposizioni da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso va detto che l'art. 322bis c.p. incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 321 c.p. e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, il 322bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o altre organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali."

**- Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter del c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. (2)

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. (3)

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. (4)

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. (5)

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Potenziali attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti obbligatori in relazione ai rapporti con alla Pubblica Amministrazione (dichiarazioni fiscali, adempimenti relativi alla gestione del personale, alla sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti ecc.);

- Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta;
- Gestione assunzione del personale;
- Gestione attività promozionali e di rappresentanza, pubblicità, omaggi e sponsorizzazioni;
- Gestione contenziosi legali;
- Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere;
- Gestione degli adempimenti obbligatori in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (contabilità, dichiarazioni fiscali, adempimenti relativi alla gestione del personale, alla sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti, etc.);
- Gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in occasione di visite ispettive;
- Gestione delle transazioni finanziarie, specie con controparti estere (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie);
- Ottenimento di certificazioni, licenze, concessioni, provvedimenti amministrativi in genere per l'esercizio delle attività aziendali;
- Partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la fornitura di beni o servizi ad organismi pubblici, italiani o stranieri;
- Partecipazione a procedure di gara indette da organismi pubblici, anche esteri, per l'affidamento di appalti, forniture, concessioni, etc;
- Gestione del processo di vendita, dei poteri autorizzativi connessi allo stesso, alla definizione del prezzo e delle condizioni e termini di pagamento, nonché della scontistica;
- Gestione consulenze di intermediazione commerciale;
- Attività di acquisizione e impiego contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici;
- Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "*Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria*"<sup>53</sup> (allegato al Modello).

#### 4.1.5. Art. 25 bis d.lgs. 231/01 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

##### Reati presupposto punibili:

##### **- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); (integrato dal D.Lgs n.125/2016)**

1) La fattispecie punisce chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in circolazione; chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

<sup>53</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



**- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);**

La fattispecie punisce chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p., scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata;

**- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);**

La fattispecie punisce chiunque al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

**- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);**

La fattispecie punisce chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

**- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);**

La fattispecie punisce chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453 c.p., 455 c.p. e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

**- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);**

La fattispecie punisce chiunque contraffaccia carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

**- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); (riformulato dal D.Lgs n.125/2016)**

La fattispecie sanziona fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

**- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);**

La fattispecie punisce chiunque contraffaccia o alteri i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa pecuniaria. Alla stessa pena soggiace chi contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).**

La fattispecie di reato punisce, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

#### Potenziali attività sensibili:

- Gestione attività di produzione di beni e servizi;
- Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita;
- Utilizzo di beni e servizi di proprietà di terzi;
- Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>54</sup> (*allegato al Modello*).

#### 4.1.6. Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/01 – Delitti contro l'industria e il commercio

##### Reati presupposto punibili:

##### **- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);**

La fattispecie di reato punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio al fine di tutelare il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

<sup>54</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

**- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.);**

La norma, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. Infatti, la fattispecie è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

**- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);**

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514 c.p., può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

**- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);**

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

**- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);**

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

#### **- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);**

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ponga in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

#### **- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.);**

La norma condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

#### **- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.).**

La fattispecie identifica chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

### Potenziali attività sensibili:

- Gestione attività di produzione di beni e servizi;
- Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita;
- Utilizzo di beni e servizi di proprietà di terzi;
- Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>55</sup> (*allegato al Modello*).

#### 4.1.7. Art. 25 ter d.lgs. 231/01 – Reati societari<sup>56</sup>

##### Reati presupposto punibili:

##### - **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi quindi di c.d. reato proprio), nonché coloro che secondo l'art. 10 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commessi;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

##### - **Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

##### - **Non punibilità per particolare tenuità (art 2621ter c.c.)**

<sup>55</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

<sup>56</sup> Come modificato dagli art. 9 e 11 della Legge 69/2015 e dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 sulla corruzione tra privati.

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 c.c. e 2621 *bis* c.c.».

#### - **False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

#### - **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);**

Il reato consiste nell'effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

#### - **Impedito controllo (art. 2625 c.c.);**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

**- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza, che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

**- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

**- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

**- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo – indirizzato in particolare agli amministratori – al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

#### **- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629**bis** c.c.);**

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);**

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.);**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

–soggetti attivi sono i liquidatori;

–costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) <sup>57</sup>**

<sup>57</sup> Il presente articolo è stato modificato dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").





La legge 190/2012 ha introdotto al nuovo comma 3 dell'articolo in questione, il richiamo esplicito alla "corruzione tra privati", subordinando l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca altro più grave reato.

Si assiste ad un allargamento dei soggetti potenzialmente coinvolti, con l'inclusione dei sottoposti all'altrui direzione o vigilanza e all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione di denaro o di altra utilità.

Viene anche data rilevanza al soggetto corrotto, conseguentemente alla violazione degli obblighi di fedeltà, oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio", scelta che conferma come la *ratio* della norma sia rinvenibile nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse a fenomeni di deviazione dal buon andamento societario.

Ai fini della responsabilità 231 rileva il comportamento dei corruttori, ossia di coloro che promettono denaro o altra utilità agli amministratori, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti citati.

Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

All'art. 3 del D.Lgs 38/2017 interviene sull'art. 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" sostituendo, coerentemente, il comma 3, che contempla una fattispecie nota come "corruzione attiva fra privati", nel quale (i) introduce la figura della "interposta persona" e (ii) integra la frase "dà o promette denaro o altra utilità" con "offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti".

#### **- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635**bis** c.c.) <sup>58</sup>**

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, all'art. 4, introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635**bis** che prevede la nuova fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati", punita con la pena prevista nell'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo.

I soggetti contemplati ricomprendono:

- dal punto di vista dell'istigazione attiva, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti, ad un soggetto di cui al comma 1 dell'art, 2635 c.c. affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- dal punto di vista dell'istigazione passiva, i soggetti di cui al comma 1 dell'art, 2635 c.c. che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o di omettere atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora la sollecitazione non sia accettata.

<sup>58</sup> Il presente articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

Va da sé che, qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione fossero accettate, si ricadrebbe nelle fattispecie di cui all'art. 2635 c.c.

**- Pene accessorie (art. 2635<sup>ter</sup> c.c.)** <sup>59</sup>

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635 c.c., primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-*bis* c.c., secondo comma.

**- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

**- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

–soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;

–la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

**Potenziali attività sensibili:**

- Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (convocazioni, verbalizzazioni, etc.);

<sup>59</sup> Il presente articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015")

- Gestione dei rapporti con gli Organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisore Contabile);
- Rilevazione delle operazioni nelle contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- Gestione dei contratti infragruppo;
- Gestione eventuali conflitti di interesse degli Amministratori;
- Gestione operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale sociale;
- Gestione operazioni straordinarie;
- Gestione dei poteri autorizzativi;
- Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi
- Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere;
- Gestione del processo di vendita, dei poteri autorizzativi connessi allo stesso, alla definizione del prezzo e delle condizioni e termini di pagamento, nonché della scontistica;
- Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita;
- Gestione degli adempimenti obbligatori in relazione ai rapporti con alla Pubblica Amministrazione (dichiarazioni fiscali, adempimenti relativi alla gestione del personale, alla sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti ecc.).

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>60</sup> (*allegato al Modello*).

#### 4.1.8. Art. 25 quater d.lgs. 231/01 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)

##### Reati presupposto punibili (tra gli altri):

##### **- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270bis c.p.).**

Il reato è costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

##### **- Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato è di tipo "monosoggettivo" e sussidiario rispetto a quello descritto all'art.270bis c.p. in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;

il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

##### **- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater c.p.)**

<sup>60</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

#### **- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270<sup>quinquies</sup> c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270<sup>bis</sup> c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene.

#### **- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270<sup>sexsies</sup> c.p.)**

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

#### **- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita od incolumità personale.

#### **- Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 280<sup>bis</sup> c.p.)**

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi, il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280 c.p.. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

**- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.)**

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

**- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli art 270 c.p. e 270bis c.p..

**- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali.****- Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.**Potenziali attività sensibili:

- Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta;
- Gestione assunzione del personale.
- Gestione contratti di vendita specie con controparti estere.
- Gestione delle transazioni finanziarie, specie con controparti estere (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie).
- Gestione iniziative di solidarietà con enti ed organizzazioni operanti in Paesi considerati a rischio.
- Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi, specie con le controparti estere;
- Gestione contratti infragruppo;
- Designazione membri organi sociali.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>61</sup> (*allegato al Modello*).

**4.1.9. Art. 25 quinquies d.lgs. 231/01 – Delitti contro la personalità individuale**Reati presupposto punibili:**- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);**

Il reato è realizzato dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo

<sup>61</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

**- Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);**

Il reato di consuma con vari tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

**- Pornografia minorile (art. 600ter, c.1 e 2, c.p.);**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione e con sanzioni pecuniarie.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo punto.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi citate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

**- Detenzione di materiale di pornografia minorile (art. 600quater c.p.);**

La citata disposizione punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600ter c.p.

**- Pornografia minorile virtuale (art. 600quater 1 c.p.);**

Le disposizioni di cui agli articoli 600ter c.p. e 600quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.);**

La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

**- Tratta di persone (art. 601 c.p.);**

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno".

**- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).**

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

**- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)**

Consiste nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori oppure utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

**- Adescamento dei minorenni (art. 603bis c.p.)**

La fattispecie delittuosa punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater del c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 c.p., 600-quinquies c.p., 609bis c.p., 609quater c.p., 609quinquies c.p. e 609octies c.p., adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Potenziali attività sensibili:

- Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta;
- Gestione sistemi informatici;
- Gestione iniziative di solidarietà con enti ed organizzazioni operanti in Paesi considerati a rischio;
- Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi;
- Gestione risorse del Gruppo Sopra Steria provenienti da paese extra EU.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>62</sup> (*allegato al Modello*).

**4.1.10. Art. 25 sexies d.lgs. 231/01 – Abusi di mercato (parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF)<sup>63</sup>**

<sup>62</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

<sup>63</sup> Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 107 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, interviene modificando il D.Lgs. 58/1998 (TUF) con un duplice impatto sulle norme da considerare ai fini del Modello 231.

Da un lato la nuova norma, entrata in vigore il 29.9.2018, interviene modificando il testo degli artt. 184 e 185 del TUF, che costituiscono reato presupposto ai sensi dell'art. 25 sexies D.Lgs. 231/01.

Sotto diverso profilo, ad essere modificato è anche l'art. 187 quinquies del TUF. Tale articolo, prevedeva già nella precedente formulazione e prevede ancora una disciplina sanzionatoria per determinati illeciti amministrativi (non reati), basata sulla commissione di violazioni

### Reati presupposto punibili:

#### **- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

La fattispecie punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

#### **- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

#### **- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF)**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

#### **- Manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF)**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti apicali o sottoposti, ricalcando il contenuto dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 e richiamando espressamente, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/01.

L'articolo, come riformato, non fa più riferimento agli illeciti di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del TUF, bensì alle violazioni dei divieti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, non si parla più di responsabilità dell'ente al pagamento di una somma pari alla sanzione amministrativa prevista per gli illeciti commessi, bensì pone a carico dell'ente una "sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato...".



A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

#### 4.1.11. Art. 25 septies d.lgs. 231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

##### Reati presupposto punibili:

##### **- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

##### **- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, c.3, c.p.).**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

–grave.

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

–gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

##### Sanzioni:

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25<sup>septies</sup> del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25<sup>septies</sup> (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123/2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.<sup>64</sup> Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
3. in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

#### Esclusione della responsabilità amministrativa della società:

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto 231.

Secondo il citato articolo, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

<sup>64</sup> Ricordiamo che le **sanzioni pecuniarie** (Artt. 10, 11, 12 D.Lgs. 231) sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su quote. Il giudice determina il numero delle quote valutando la gravità del fatto illecito, la responsabilità dell'Ente, nonché l'attività svolta per eliminare od attenuare le cause di commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è inoltre fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Essa deve quindi essere applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258, 23 ad un massimo di euro 1.549,37 (quindi avremo sanzioni da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €). Non è ammesso il pagamento in forma ridotta.

- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

#### Potenziali attività sensibili:

- Pianificazione, attuazione e finanziamento delle misure per la tutela della salute, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, conformemente al D.Lgs. 81/2008;
- Gestione attività di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi;
- Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta;
- Attività di formazione del personale in tema di sicurezza;
- Rapporti con i fornitori;
- Gestione degli asset aziendali.

#### 4.1.12. Art. 25 octies d.lgs. 231/01 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio <sup>65</sup>

##### Reati presupposto punibili:

##### - **Ricettazione (art. 648 c.p.);**

L'art. 648 c.p. incrimina colui che "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

<sup>65</sup> Modificato con la Legge 186/2015 e, per ultimo, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006". Il decreto riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

#### **- Riciclaggio (art. 648*bis* c.p.);**

Tale reato punisce chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto che qualcuno ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

#### **- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648*ter* c.p.).**

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648*bis* c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto ad "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

#### **- Autoriciclaggio (art. 648*ter* 1 c.p.).**

È punibile l'utilizzazione dei proventi illeciti nell'economia "legale", in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio. La formazione e il riutilizzo di provviste illegali in attività economiche, infatti danneggia i competitors che si sono attenuti alle regole e potrebbe inoltre costituire la

fonte di condotte corruttive a loro volta ulteriormente distorsive del mercato. L'idea è quella di "congelare" il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato presupposto, in modo da impedire la sua utilizzazione che andrebbe a ledere il corretto ordine economico.

Il testo del nuovo art. 648<sup>ter</sup> 1 c.p. è il seguente:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da e 2.500 a e 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p..

#### Potenziali attività sensibili:

- Gestione delle transazioni finanziarie (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie);
- Selezione fornitori di beni e servizi;
- Gestione investimenti;
- Operazioni con controparti operanti in aree geografiche a rischio;
- Gestione delle operazioni infragruppo;
- Gestione sponsorizzazioni;
- Gestione iniziative di solidarietà con enti ed organizzazioni operanti in Paesi considerati a rischio;
- Rilevazione delle operazioni nelle contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- Gestione della fiscalità.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>66</sup> (allegato al Modello).

<sup>66</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



4.1.13. Art. 25 novies d.lgs. 231/01 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, 171bis, 171ter, 171septies, 171octies l. 22 aprile 1941, n. 633)

Reati presupposto punibili:

**- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 legge 633/1941, c.1, lett. a bis);**

La norma incriminatrice punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

**- Reati di cui all'art. 171 comma 1 legge 633/1941 commessi su opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171 legge 633/1941, c.3);**

La pena è la reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui all'art.171, comma 1 legge 633/1941, sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

**- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171bis legge 633/1941, c.1);**

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

**- Riproduzione, trasferimento su supporti non contrassegnati SIAE, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171bis legge 633/1941, c.2);**

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64sexies legge 633/1941,

ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102*bis* e 102*ter* legge 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**- Reati di "pirateria" multimediale (artt. 171*ter*, 171*septies*, 171*octies* legge 633/1941).**

La fattispecie prevede che sia punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra; detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1, promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

L'art. 171*septies* legge 633/1941 prevede che la pena si applichi anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181*bis* legge 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181*bis*, comma 2, della presente legge.

Potenziali attività sensibili:

- Gestione software e banche dati protetti da licenza;
- Gestione sistemi informatici;
- Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita;
- Gestione eventi aziendali.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>67</sup> (allegato al Modello).

4.1.14. Art. 25 decies d.lgs. 231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Reati presupposto punibili:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).**

L'art. 377bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità .

Potenziali attività sensibili:

- Gestione contenziosi legali e tributari.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>68</sup> (allegato al Modello).

4.1.15. Art. 25 undecies d.lgs. 231/01 – Reati ambientali (artt. 452bis, 452quater, 452quinquies, 452sexies, 452octies, 727bis, 733bis del Codice penale – artt. 137, 256-260bis, 279 d.lgs. 152/2006 – artt. 1, 2, 3bis 6 l.150/1992 – art. 3 l. 549/1993 – artt. 8, 9 del d.lgs. 202/2007)

Con l'intervento della direttiva comunitaria 2008/99/CE sono stati posti espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati Membri, in ossequio a tale disposto sono state conseguentemente ampliate le fattispecie delittuose ed inasprite le sanzioni relative alle attività che danneggiano l'ambiente e che provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della flora e fauna, ivi compresa la conservazione delle specie. Più in particolare, con l'introduzione dell'art. 25-undecies d.lgs.

<sup>67</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

<sup>68</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



231/01 e successive modifiche<sup>69</sup>, sono stati responsabilizzati gli enti i cui vertici o sottoposti hanno commesso reati (nell'interesse o vantaggio dell'ente), p. e p. dal Codice dell'Ambiente e segnatamente:

#### Reati presupposto punibili:

##### **- Inquinamento ambientale (art 452bis c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

##### **- Disastro ambientale (art 452quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

##### **- Delitti colposi contro l'ambiente (art 452quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452bis c.p. e 452quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

##### **- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

<sup>69</sup> Da ultimo l'intervento della Legge 68/2015, cosiddetta Legge Ecoreati, che ha introdotto nuovi articoli all'interno del Titolo VI-bis (Libro II) del Codice Penale.

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

#### **- Circostanze aggravanti (art 452 *octies* c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### **- Uccisione, cattura o detenzione di specie selvatica protetta e distruzione, prelevamento o detenzione di specie vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* e 733 *bis* c.p.);**

Le condotte sanzionate (distruggere o compromettere) implicano il verificarsi di un evento di eccezionale rilevanza che può coinvolgere anche le aree limitrofe allo stabilimento o al luogo dove la società esercita la propria attività.

In merito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, viene sanzionato l'ente che trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Così come l'ente che omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionato l'ente che detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In merito alla flora, viene sanzionato l'ente che commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento Comunitario.

#### **- Reati che riguardano la gestione degli scarichi delle acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/2006);**

A prescindere dalle diverse condotte descritte nel Testo Unico Ambientale, la nozione di acque reflue industriali riguarda qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Per quanto concerne gli scarichi industriali sono stati sanzionati i superamenti dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

In materia di bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Così come l'ente che, in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei

formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

**- Reati che riguardano la materia dei rifiuti (artt. 256 - 260bis d.lgs. 152/2006);**

Ovviamente, la rilevanza è minore per quelle società la cui attività è diretta alla produzione di servizi, ma i presenti reati hanno riguardo (i) alle zone adibite a discariche, comprese le zone interne al luogo di produzione dei rifiuti, destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (il rischio è che un deposito dei rifiuti per un eccessivo lasso di tempo possa essere considerato reato) e (ii) al corretto smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi o comunque più inquinanti.

In merito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, viene perseguito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Viene altresì sanzionato chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, così come chi svolga attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero chi depositi, anche solo temporaneamente, i rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione.

Vengono altresì colpite le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed in specie, gli enti che, con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

**- Reati che riguardano immissioni nocive nell'atmosfera (artt. 279 co. 5 152/2006 e 3 co. 6 l. 549/1993).**

Le fattispecie sanzionate sono quelle relative al superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente disciplina e l'impiego di sostanza lesive dell'ozono atmosferico e dannose per l'ambiente.

Viene infine ricompresa anche la normativa sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in relazione alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ed alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive.

Passando ad analizzare il sistema sanzionatorio, per i reati preesistenti alla L.68/2015, si nota una tripartizione fondata sulla gravità delle condotte poste in essere e segnatamente: è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote (e, quindi, sino ad un massimale di € 387.342), per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino a 1 anno oppure dell'arresto fino a 2 anni alternativa alla pena pecuniaria; la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (e così per un minimo di € 38.734 ed un massimo di € 387.342), per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell'arresto fino a 2 anni; la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (e, quindi, min. € 51.646, max € 464.811), per i reati sanzionati con la reclusione fino a 3 anni o con la pena dell'arresto fino a 3 anni. In fine, in ipotesi di condotta particolarmente riprovevole, quale l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (ex art. 260, co. II, Codice Ambiente), si ha l'inflizione della pena esemplare da 400 a 800 quote (che si traducono in min. € 103.292, max € 1.239.496), sanzionato con la reclusione sino a 8 anni. Infine, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi, sino ad arrivare alla pena capitale per l'ente, quale l'interdizione definitiva dell'attività (es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

Potenziali attività sensibili:

- Smaltimento rifiuti inquinanti.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>70</sup> (allegato al Modello).

#### 4.1.16. Art. 25 duodecies d.lgs 231/01 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 603bis c.p. – art. 22 comma 12, 12bis T.U. 286/1998)

Con l'intervento della direttiva comunitaria 2009/52/CE sono stati ampliati i reati presupposto per la responsabilità amministrativa relativamente all'introduzione di norme relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Più in particolare con le modifiche introdotte al "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" e segnatamente:

Reati presupposto punibili:**- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.);**

Le condotte sanzionate sono relative a chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

Costituiscono aggravante specifica:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

**- Reati che riguardano l'impiego di lavoratori irregolari (art. 22 co. 12-12bis T.U. 286/1998);**

I reati in questione riguardano quei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o comunque non più valido, e sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con 5.000 euro di multa per ogni lavoratore impiegato.

Sono inoltre previste specifiche aggravanti, che aumentano di un terzo le sanzioni citate se i lavoratori occupati:

- 4) sono più di tre
- 5) sono minori in età non lavorativa

<sup>70</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

6) sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui al comma 3 art. 603 bis c.p.

La Legge 161/2017 introduce l'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 all'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

I delitti richiamati sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Per le società la Legge 161/2017 prevede, dunque, la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998.

#### Potenziali attività sensibili:

- Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta
- Gestione assunzione del personale;

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>71</sup> (allegato al Modello).

#### 4.1.17. Art. 25- terdecies d.lgs. 231/01 – "Razzismo e Xenofobia"

L'articolo 25- *terdecies* del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Razzismo e xenofobia" è stato introdotto dalla Legge Europea 2017, approvata in via definitiva alla Camera e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 novembre 2017.

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea e così recita:

*"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".*

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies intitolato "**Razzismo e xenofobia**", che qui si riporta:

<sup>71</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

#### Potenziali attività sensibili:

- Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere;
- Gestione attività di produzione di beni e servizi.

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria"<sup>72</sup> (allegato al Modello).

#### 4.1.18. Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 – Reati Tributari

##### Reati presupposto punibili:

#### **- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

*"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

La dichiarazione fraudolenta si realizza quindi con diverse metodologie: l'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti e con altri artifici. A norma dell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000 per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" cui fanno riferimento i delitti di dichiarazione fraudolenta (art. 2) e di emissione dei medesimi documenti (art. 8) si intendono non solo le fatture in senso tecnico, ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie. Per l'integrazione dei delitti in esame, occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indichino i corrispettivi o l'Iva in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Secondo la normativa penale (art. 1 D.Lgs. 74/2000) il delitto suddetto, e quello simmetrico di emissione di falsi documenti, si configura in tre ipotesi:

- Fatture oggettivamente inesistenti perché riferite a operazioni del tutto fittizie;

<sup>72</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



- Sovrafatturazione perché riferita a operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
- Fatture soggettivamente inesistenti perché riferite a operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento, non è quello reale.

#### **- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".*

Il delitto suddetto si compie quindi realizzando congiuntamente le due seguenti condizioni:

- Evadere, con riferimento a taluna delle singole imposte, più di 30 mila euro;
- Determinare una sottrazione a tassazione di somme superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero in presenza di crediti e ritenute fittizie, qualora l'ammontare complessivo in diminuzione dell'imposta, sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

#### **- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

*"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".*

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

*"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

*"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

La violazione, nel caso dell'emissione in esame, concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento il quale, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La falsità può discendere sostanzialmente da tre ordini di motivi:

- In quanto trattasi di operazioni mai poste in essere, ovvero poste in essere solo parzialmente; è il caso della falsità in senso oggettivo in cui il documento attesta un fatto, sia esso cessione di beni o prestazione di servizi, mai avvenuto; In quanto trattasi di operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione; In quanto la misura dell'imposta sul valore aggiunto o dei corrispettivi risulti superiore a quella da applicare.

**- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Pertanto, il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui la società, proceda all'occultamento o alla distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione per rendere impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.



**- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

*"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".*

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

*"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".*

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, pertanto, potrebbe configurarsi qualora vengano compiuti simulatamente atti fraudolenti su beni propri o altrui allo scopo di rendere inefficace, per sé o per altri, anche parzialmente, la procedura di riscossione coattiva, oppure nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali per ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.

**Potenziali attività sensibili:**

- Predisposizione del bilancio di esercizio
- Gestione della contabilità generale
- Identificazione clienti (comprensiva della gestione anagrafica)
- Gestione dei rapporti contrattuali con i clienti
- Gestione della fatturazione attiva
- Identificazione, selezione e qualifica dei fornitori
- Gestione degli approvvigionamenti (compresi i servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta)
- Gestione della fatturazione passiva
- Gestione degli adempimenti fiscali (Dichiarazioni ai fini Ires, Irap, IVA; Comunicazioni ai fini IVA; Gestione dei versamenti tributari IVA, Ires e Irap; Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale)
- Gestione operazioni infragruppo

- Gestione conti correnti
- Archiviazione della documentazione contabile e fiscale
- Gestione delle erogazioni liberali, delle sponsorizzazioni e delle spese di rappresentanza
- Elaborazione cedolini, erogazione degli stipendi e/o compensi e tutte le spettanze da liquidare ai dipendenti
- Gestione degli adempimenti contributivi, assistenziali e fiscali
- Gestione dei rimborsi spesa del personale

Per un maggior dettaglio sulla mappatura e sulla analisi delle attività sensibili si rimanda al documento "*Matrice Reati - Attività Sensibile\_SopraSteria*"<sup>73</sup> (allegato al Modello).

## 4.2. Obiettivi perseguiti

La Società, in considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerentemente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il Modello previsto dal Decreto 231.

L'adozione da parte della Società di un proprio Modello ha comportato, dunque, un'attività di adeguamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti dal Decreto e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati da esso richiamati.

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida di Confindustria.

Il CODICE ETICO, assunto dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, rappresenta la massima espressione dei principi guida della Società. In tale veste il Codice Etico costituisce principio ispiratore e fondamento di tutto quanto previsto e disposto nel presente MODELLO.

Il Codice contiene anche una parte dedicata ai FORNITORI della Società, predisposta al fine di garantire l'osservanza di detti principi anche da parte di tutti coloro che, a vario titolo intrattengono rapporti con la stessa.

Il Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione adottato dal Gruppo Sopra Steria riporta regole etiche e comportamentali al fine di prevenire comportamenti illeciti all'interno dell'organizzazione riconducibili alla corruzione e al traffico di influenze illecite.

**Il CODICE ETICO e il Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione sono allegati al presente MODELLO e ne costituiscono parte integrante**<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

<sup>74</sup> L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

Con l'adozione del presente Modello la Società intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto e rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, il Modello si pone i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la Società (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata ed effettiva informazione dei "destinatari" in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla Società per effetto della violazione di norma di legge, di regole o di disposizioni interne della Società;
- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti – si pone;
- d) efficiente ed equilibrata organizzazione della Società, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e sulle attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione specificatamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Per questi fini, la Società adotta ed attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società, i principi e le previsioni del Modello e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori.
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa (i Destinatari), sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti.
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella Società e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari; i limiti di autonomia sono stabiliti da apposite procedure.
- d) confermare che la Società riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della Società.

- e) prevedere che la determinazione degli obiettivi della Società o fissati per i Destinatari, a qualunque livello organizzativo e rispetto a qualunque settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità.
- f) rappresentare e descrivere le attività svolte dalla Società, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, le società del Gruppo o con altri enti, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati.
- g) attuare programmi di formazione ed aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico, del Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione<sup>75</sup> (*allegati al Modello*) e del Modello da parte di tutti coloro che operano nella Società o con essa, nonché da parte di tutto i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.
- h) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa, in conformità al Regolamento interno adottato in materia.

### 4.3. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti soggetti (già indicati come "Destinatari"):

- **a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;**
- **ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi ordine e grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;**
- **a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato della medesima;**
- **a chi intrattiene con la Società rapporti rientranti nelle tipologie di "collaboratori esterni" o "partner".**

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, del Codice Etico e del Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione<sup>76</sup> (*allegati al Modello*), anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

### 4.4. Piano di formazione e comunicazione

<sup>75</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

<sup>76</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo perseguito è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole funzioni, i quali individuano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Ogni Destinatario è tenuto a:

- **acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello;**
- **conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;**
- **contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.**

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei Destinatari, con un grado di approfondimento che sarà diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai Destinatari la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Codice Etico, Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente sull'Intranet aziendale ("*Face2Face*"), nonché tramite l'affissione nelle bacheche aziendali. In ogni caso per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione anche con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sarà resa disponibile copia della versione integrale del Modello e sarà richiesta da parte della funzione Risorse Umane una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello:

- ai componenti degli organi sociali;
- al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società;

- ai dirigenti;
- al personale presente in organigramma;
- al personale con poteri di firma conferiti con delibera del CdA o con delega.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Codice Etico, Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione<sup>77</sup> (*allegati al Modello*) e del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio, collaboratori esterni e partners).

<sup>77</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



## 5. CAPITOLO 5

### ORGANO DI CONTROLLO

#### 5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011 è stata decisa l'istituzione, nell'ambito di Sopra Steria Group SpA, di un organo collegiale (Organismo di Vigilanza, nel seguito "OdV") per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza, nonché per l'aggiornamento, del Modello.

Con riguardo alla composizione dell'OdV, è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni che interni alla Società – per un numero complessivo non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti, all'individuazione e nomina dei componenti stessi, alla nomina del Presidente e all'emolumento spettante ai membri dell'OdV sono demandate al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Con riguardo alla durata si precisa che:

- a) per i componenti esterni dell'OdV, la durata del mandato sarà pari a 3 anni o, qualora inferiore, pari alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che abbia proceduto alla relativa nomina, salva l'ipotesi di giusta revoca;
- b) per i componenti interni dell'OdV, la durata del mandato sarà pari a 3 anni; è prevista la decadenza dall'incarico in caso di cambiamento della funzione aziendale, salva l'ipotesi di giusta revoca.

I componenti dell'OdV, sia interni che esterni, sono rieleggibili.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

La cessazione dei membri dell'OdV dal loro incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello. I membri dell'OdV nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

**Si sottolinea inoltre come i componenti dell'OdV dovranno possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.**

A tal proposito si precisa che:



- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo e devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali o che comunque sia garantita all'OdV la possibilità di avvalersi di risorse, anche esterne, competenti in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdV il cui curriculum vitae verrà brevemente descritto nel corso della seduta.

Costituiscono causa di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- essere interdetto, inabilitato o fallito;
- essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati indicati nel Decreto;
- aver richiesto ed acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 Cod.proc.pen. per uno dei reati indicati nel Decreto
- per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
- per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'OdV, dal momento in cui ad un componente sia notificata l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415 bis Cod.proc. pen. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 Cod.proc. pen., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 Cod.proc. pen.; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

È rimesso al suddetto Organismo di Vigilanza, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente Modello.

## 5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati;





- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati;
- valutare l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree di Rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree di Rischio come definite nella Parte Speciale del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni ricevute) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi obbligatoriamente trasmesse o tenute a loro disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree di Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree di Rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di illeciti. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalla Parte Speciale, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi esponente aziendale;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner, Consulenti o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

### 5.3. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale, ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti, ovvero tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

L'Organismo di Vigilanza è convocato dal Presidente con almeno 5 giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza da valutarsi a cura del Presidente) mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

L'OdV è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Per la validità delle riunioni dell'OdV devono essere presenti tutti i membri del medesimo, le decisioni sono prese all'unanimità. I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale, sottoscritto dai membri dell'OdV e redatto da un segretario nominato dal Presidente.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della Società, e ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri componenti dell'OdV e al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo.

L'OdV può invitare alle proprie riunioni persone ad esso estranee che facciano parte o meno del personale della Società; in particolare potranno presenziare alle riunioni: membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, revisori incaricati dalla società di revisione, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o Addetti, consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della Società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

#### **5.4. Flussi di Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting:

- su base continuativa, riporta al Consiglio di Amministrazione, nella persona degli Amministratori;
- su base periodica almeno semestrale, presenta una relazione al Consiglio di Amministrazione, in presenza del Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi societari e con gli Amministratori Delegati cui l'OdV riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'OdV predispone:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, gravi infortuni o malattie professionali, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio d'Amministrazione.

Le relazioni periodiche predisposte dall'OdV sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

## 5.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato, tramite comunicazione non anonima, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per quanto riguardano le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati indicati dal Decreto 231, Sopra Steria Group S.p.A. si è conformata alla Legge 30 novembre 2017 n. 179 in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (*c.d. whistleblower*) e, a tal scopo, è stata adottata ed implementata la procedura di segnalazione di condotte illecite della Casa Madre (*Sopra Steria\_Whistleblowing Policy*<sup>78</sup> allegato al Modello).

La procedura sopra richiamata deve essere rispettata integralmente ma tenendo conto di alcuni adattamenti ai precetti della Legge 30 novembre 2017 n. 179 e al D.Lgs. 231/01 in quanto le segnalazioni devono:

- avere come oggetto i comportamenti illeciti in relazione ai soli reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 e alle sole violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole previste dal Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può riferire direttamente all'OdV;
- i consulenti o collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della società, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;

<sup>78</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



- l'OdV prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- l'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati al Consiglio di Amministrazione. La valutazione dell'Organismo di Vigilanza dovrà concludersi entro 20 giorni compatibilmente con la questione trattata.

In conformità alla Legge 30 novembre 2017 n. 179, la società Sopra Steria Group S.p.A. garantisce il divieto di:

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione, ivi incluso ciò che attiene le risorse provenienti dai soggetti che intrattengono rapporti commerciali con la Società, ed alle modalità di erogazione delle prestazioni;
- eventuali offerte di doni (eccedenti il valore modico) o compensi da soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti d'affari;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, il Modello o il Codice Etico/Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione<sup>79</sup> (*allegati al Modello*).

**Le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:**

- **via e-mail:** [odv231@soprasteria.com](mailto:odv231@soprasteria.com)
- **via posta all'indirizzo:** **Organo di Vigilanza Sopra Steria Group Spa, Strada 4, Palazzo A7 - Milanofiori 20090 – Assago (MI)**

<sup>79</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".

## 5.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

## 6. CAPITOLO 6

---

### SISTEMA DISCIPLINARE

#### 6.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e degli Illeciti e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari dello stesso.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) d.lgs. n. 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso CCNL vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

#### 6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono sempre illeciti disciplinari.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104 c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.



Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 300/1970 (**Statuto dei Lavoratori**) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, si fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme di cui al CCNL adottato.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede:

- richiamo verbale per le mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 3 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a. mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex d.lgs. n. 231/2001;
- b. mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- c. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- d. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Codice di Condotta per la Prevenzione della Corruzione <sup>80</sup> (*allegati al Modello*);
- e. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari.

### **a) Richiamo verbale**

Verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.

### **b) Ammonizione scritta**

Verrà applicata nei casi di:

- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo verbale.

<sup>80</sup>L'ultima versione della documentazione richiamata è disponibile sul portale aziendale "Face2Face".



**c) Multa per un importo fino a tre ore di retribuzione**

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'inosservanza delle procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto b), per cui è prevista la sanzione dell'ammonizione scritta.

**d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni**

Verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto c);
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di comportamenti illeciti o di violazioni del Modello all'OdV che si rivelano infondate.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione descritta comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

**e) Licenziamento con preavviso**

Verrà applicato nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziari, negoziali ed amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, di cui al precedente punto d).

**f) Licenziamento senza preavviso**

Verrà applicato per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.



In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f) la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 6 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se entro ulteriori 6 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) possono essere impugnati secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge 604/1966, confermate dall'art. 8 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

### **6.3. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute nel Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- violi le misure di tutela del segnalante o effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di comportamenti illeciti o di violazioni del Modello all'OdV che si rivelano infondate;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex d.lgs. n. 231/2001.



Al fine di regolamentare le conseguenze dell'adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una sanzione che possa andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando che, in ogni caso, il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società.

I fattori rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione sono:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

## **6.4. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello**

### **6.4.1. Misure nei confronti degli Amministratori**

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte di un Amministratore, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società. Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti a giudizio dell'Assemblea.



#### 6.4.2. Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

#### 6.4.3. Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da ciascun lavoratore autonomo o da altro soggetto avente rapporti contrattuali con la Società, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato o di un Illecito potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

In particolare, si rende necessaria l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale e che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali.

Con siffatta clausola, i collaboratori si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01.

#### 6.4.4. Misure nei confronti dei dipendenti di altra società distaccati presso Sopra Steria Group SpA

Alla notizia di una violazione del Modello da parte di uno o più dipendenti di una società che siano – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – distaccati presso Sopra Steria Group SpA, ma soggetti al potere disciplinare della società distaccante, detta violazione è accertata ai sensi del precedente paragrafo e comunicata alla Società distaccante per l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare.

Sopra Steria Group SpA si riserva di valutare le eventuali violazioni del Modello anche ai fini della possibile sospensione dell'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere con la società i cui dipendenti abbiano violato il Modello, e/o del recesso unilaterale da tali rapporti contrattuali, o della risoluzione degli stessi.

#### 6.4.5. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema sanzionatorio trova applicazione anche nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

sopra  steria

# Matrice Reati - Attività sensibile

ai sensi del D.Lgs. 231/01



Matrice Reati Attività

Modello di Misurazione

### Grado di Rischiosità

Punteggio	Frequenza di svolgimento
1	Una volta in più anni
2	Più volte l'anno
3	Più volte al mese
4	Più volte alla settimana
5	Giornaliera



### Stato di Controllo

Punteggio	Stato delle procedure	Ruoli e responsabilità	Segregazione dei compiti	Tracciabilità dell'attività svolta	Verifiche da soggetti terzi
1	Presenza procedura	Definita ed adeguata	Garantita per tutti i ruoli	Garantita	Presente con almeno tre soggetti terzi
2	Procedura descritta dal MOG 231	Definita e non pienamente adeguata	Garantita per i ruoli chiave	Ricostruibile	Presente con due soggetti terzi
3	Procedura da formalizzare/integrare	Definita ma non adeguata	Non realizzabile per dimensione organizzativa	Parzialmente ricostruibile	Presente con un solo soggetto terzo
4	No, la procedura non è disponibile o non esiste	Non definita	Non garantita	Non garantita	Non presente

Reato	Direzione	Attività Sensibile	Note
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b> - Reati correlati: <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.)</i> - <b>Esclusione:</b> <i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898)</i>	- Amministrazione Finanza	Gestione delle transazioni finanziarie (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie);	La Società non utilizza fondi pubblici italiani ed europei. Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b> - Reati correlati: <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.)</i> e <i>Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)</i>	- Amministrazione Finanza	Ottenimento di certificazioni, licenze, concessioni, provvedimenti amministrativi in genere per l'esercizio delle attività aziendali	Nel caso in cui si produca della documentazione falsa e non veritiera
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b> - Reati correlati: <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.)</i> , <i>Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)</i> e <i>Frode nelle pubbliche forniture (art. 336 c.p.)</i> - <b>Esclusione:</b> <i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898)</i>	- Divisione PAET - Industriale e Qualità	Partecipazione a procedure di gara indette da organismi pubblici, anche esteri, per l'affidamento di appalti, forniture, concessioni ecc.;	Nel caso in cui si produca della documentazione falsa e non veritiera / nel caso di mancato adempimento del contratto nei suoi profili essenziali e la conseguente contestazione di specifici vizi o inadempimenti alla Società in qualità di appaltatore
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b> - Reati correlati: <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.)</i> , <i>Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)</i> e <i>Frode nelle pubbliche forniture (art. 336 c.p.)</i> - <b>Esclusione:</b> <i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898)</i>	- Divisione PAET - Industriale e Qualità	Partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la fornitura di beni o servizi ad organismi pubblici, italiani e stranieri	Nel caso in cui si produca della documentazione falsa e non veritiera / nel caso di mancato adempimento del contratto nei suoi profili essenziali e la conseguente contestazione di specifici vizi o inadempimenti alla Società in qualità di appaltatore
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b> - Reati correlati: <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.)</i> , <i>Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)</i> e <i>Frode nelle pubbliche forniture (art. 336 c.p.)</i> - <b>Esclusione:</b> <i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898)</i>	- Tutte le Direzioni	Gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in occasione di visite ispettive	Nel caso in cui si produca della documentazione falsa e non veritiera
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b> - Reati correlati: <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)</i> e <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)</i>	- Tutte le Direzioni	Attività di acquisizione ed impegno contributi, sovvenzioni a finanziamenti da parte di soggetti pubblici	Attualmente la Società non accede a fondi pubblici e non rientra, ad oggi, nelle strategie aziendali
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b> - Reati correlati: <i>Malesanzione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316bis c.p.)</i> e <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.)</i>	- Tutte le Direzioni	Gestione attività di impiego dei finanziamenti ottenuti (investimenti, R&S ecc.) e attività di report nei confronti della Pubblica Amministrazione	Attualmente la Società non accede a fondi pubblici e non rientra, ad oggi, nelle strategie aziendali
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b> - <b>Esclusione:</b> <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)</i> e <i>violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)</i>	- Sistemi Informativi (DSI) - Divisione Industria e Servizi - Divisione PAET - Divisione Servizi Finanziari	Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica	
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b> - <b>Esclusione:</b> <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)</i> e <i>violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)</i>	- Sistemi Informativi (DSI)	Gestione software e banche dati aziendali	Il Manuale di Qualità (versione 15:00) descrive
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b> - Reato correlato: <i>Documenti informatici (art. 491bis c.p.)</i>	- Divisione PAET	Partecipazione a procedure di gara indette da organismi pubblici, anche esteri, per l'affidamento di appalti, forniture, concessioni ecc.;	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali</b> - Reati correlati: <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</i> e <i>Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)</i>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Sistemi Informativi (DSI)	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi, specie con controparti estere	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure", codice di condotta "Supplier Code of conduct EN" e Manuale di Qualità (versione 15:00)
<b>Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali</b> - Reati correlati: <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</i> e <i>Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)</i>	- Amministrazione Finanza	Gestione delle transazioni finanziarie, specie con controparti estere (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie)	Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali</b> - Reati correlati: <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</i> e <i>Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)</i>	- Risorse Umane	Gestione assunzione del personale	
<b>Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali</b> - Reati correlati: <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</i> e <i>Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)</i>	- Direzione - Amministrazione Finanza - Ufficio Legale	Gestione dei contratti infragruppo	Il MOG 231 gestisce come attività sensibile ma non richiama procedure. Sono presenti comunque i contratti che
<b>Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali</b> - Reati correlati: <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</i> e <i>Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)</i>	- Direzione	Designazione membri organi sociali esterne-estere	Si intende solo Sopra Steria Italia
<b>Reati Societari</b> - Reato correlato: <i>Corruzione tra privati (art. 2635) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</i>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Divisione Servizi Finanziari - Divisione Industria e Servizi - Divisione Consulenza	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure", codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali</b> - Reati correlati: <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</i> e <i>Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)</i>	- Amministrazione e Finanza - Divisione Servizi Finanziari - Divisione Industria e Servizi - Divisione Consulenza	Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere	
<b>Corruzione e corruzione</b> <b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - <b>Esclusione:</b> <i>Peculato (art. 314, co.1, c.p.)</i> , <i>Peculato mediante profitto dall'errore altrui (art. 316 c.p.)</i> e <i>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</i>	- Amministrazione Finanza - Risorse Umane	Gestione degli adempimenti obbligatori in relazione ai rapporti con alla Pubblica Amministrazione (dichiarazioni fiscali, adempimenti relativi alla gestione del personale, alla sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti ecc.);	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Corruzione e corruzione</b> <b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - <b>Esclusione:</b> <i>Peculato (art. 314, co.1, c.p.)</i> , <i>Peculato mediante profitto dall'errore altrui (art. 316 c.p.)</i> e <i>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</i>	- Amministrazione Finanza	Gestione delle transazioni finanziarie, specie con controparti estere (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie)	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione" Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the

Grado di Rischio		Stato di Controllo										Grado di Criticità
Frequenza di Svolgimento		Stato delle procedure		Ruoli e Responsabilità		Segregazione dei compiti		Tracciabilità dell'attività svolta		Verifiche da soggetti terzi		Grado di Criticità
Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con due soggetti terzi	2	10,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	11,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	11,00
Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Non definita	4	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con un solo soggetto terzo	3	13,00
Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	7,00
Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	7,00
Giornaliera	5	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	12,00
Giornaliera	5	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	12,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	11,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	7,00
Più volte l'anno	2	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con due soggetti terzi	2	8,00
Una volta in più anni	1	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	7,00
Una volta in più anni	1	No, la procedura non è disponibile o non esiste	4	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con due soggetti terzi	2	12,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	7,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	9,00
Una volta in più anni	1	No, la procedura non è disponibile o non esiste	4	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Più volte l'anno	2	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00

<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Amministrazione Finanza	Ottenimento di certificazioni, licenze, concessioni, provvedimenti amministrativi in genere per l'esercizio delle attività aziendali	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Divisione PAET - Industriale e Qualità	Partecipazione a procedure di gara indette da organismi pubblici, anche esteri, per l'affidamento di appalti, forniture, concessioni ecc.;	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Divisione PAET - Industriale e Qualità	Partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la fornitura di beni o servizi ad organismi pubblici, italiani e stranieri	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Tutte le Direzioni	Gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in occasione di visite ispettive	Il MOG 231 riporta i principi di gestione delle visite ispettive. La precedente analisi è emessa la raccomandazione di formalizzare una specifica procedura
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Tutte le Direzioni	Attività di acquisizione ed impegno contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici	Attualmente la Società non accede a fondi pubblici e non rientra, ad oggi, nelle strategie aziendali
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Ufficio Legale	Gestione contenziosi legali	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Risorse Umane	Gestione assunzione del personale	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Reati Società</b> <b>- Reato correlato: Corruzione tra privati (art. 2535) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</b>	- Direzione - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni	Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere	
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Sistemi Informativi (OSI)	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure", codice di condotta Casa Madre "Supplier Code of conduct EN" e codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Sistemi Informativi (OSI)	Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indetta.	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Reato correlato: Traffico di influenza illecite (art. 346 bis)	- Direzione - Le quattro Divisioni	Gestione consulenze di intermediazione commerciale	Presenza di contratti che valgono come procedura
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Direzione - Le quattro Divisioni	Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere	La procedura di riferimento è "720 Risk Management e processo commerciale"
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Direzione - Comunicazione e Marketing	Gestione attività promozionali e di rappresentanza, pubblicità, omaggi e sponsorizzazioni	MOG 231 riporta la necessità di formalizzare una specifica procedura Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme" Procedura "Group Rules - Donations"
<b>Reati di Razzismo e Xenofobia</b>	- Direzione - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni	Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere	
<b>Conseguenze e corruzione</b> <b>Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b> - Esclusione: Peculato (art. 314, co.1, c.p.); Peculato mediante profitto dall'entomero altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)	- Divisione PAET - Industriale e Qualità	Gestione del processo di vendita, dei poteri autorizzativi connessi allo stesso, alla definizione del prezzo e delle condizioni e termini di pagamento, nonché della scontistica	Codice di condotta Casa Madre "Codice di condotta per la prevenzione della corruzione"
<b>Reati Società</b> <b>- Reato correlato: Corruzione tra privati (art. 2535) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione Industria e Servizi - Divisione Consulenza	Gestione del processo di vendita, dei poteri autorizzativi connessi allo stesso, alla definizione del prezzo e delle condizioni e termini di pagamento, nonché della scontistica	
<b>Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b> <b>- Reati correlati: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere d'artigianato o di prodotti industriali (art. 472 c.p.) e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	- Le quattro divisioni	Gestione attività di produzione di beni e servizi	Attività richiamata dal MOG 231 ma non tracciata su altra documentazione. Procedura "P750: Inizializzazione di un progetto" e "P721 Risk management e processo di delivery"
<b>Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b> <b>- Reati correlati: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere d'artigianato o di prodotti industriali (art. 472 c.p.) e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione PAET - Divisione Industria e Servizi	Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita	Pertinenza sull'art. 474 "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure", codice di condotta "Supplier Code of conduct EN", Procedure P500, P501 e P502
<b>Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b> <b>- Reati correlati: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere d'artigianato o di prodotti industriali (art. 472 c.p.) e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	- Le quattro divisioni	Utilizzo di beni e servizi di proprietà di terzi	Pertinenza sull'art. 474 "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"
<b>Reati Società</b> <b>- Reato correlato: Corruzione tra privati (art. 2535) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione Industria e Servizi - Divisione Consulenza	Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita	Pertinenza sull'art. 474 "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure", codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b> <b>- Reati correlati: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere d'artigianato o di prodotti industriali (art. 472 c.p.) e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione PAET - Divisione Consulenze - Divisione Industria e Servizi	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi	Pertinenza sull'art. 474 "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Reati di Razzismo e Xenofobia</b>	- Le quattro divisioni	Gestione attività di produzione di beni e servizi	Attività richiamata dal MOG 231 ma non tracciata su altra documentazione. Procedura "P750: Inizializzazione di un progetto" e "P721 Risk management e processo di delivery"
<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b> <b>- Esclusione: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) e -Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517)quater c.p.)</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione PAET - Divisione Consulenze - Divisione Industria e Servizi	Gestione attività di produzione di beni e servizi	Attività richiamata dal MOG 231 ma non tracciata su altra documentazione. Procedura "P750: Inizializzazione di un progetto" e "P721 Risk management e processo di delivery"
<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b> <b>- Esclusione: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) e -Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517)quater c.p.)</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione PAET - Divisione Consulenze - Divisione Industria e Servizi	Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita	Pertinenza sull'art. 474 "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure", codice di condotta "Supplier Code of conduct EN", Procedure P500, P501 e P502
<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b> <b>- Esclusione: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) e -Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517)quater c.p.)</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione PAET - Divisione Consulenze - Divisione Industria e Servizi	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"

Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con due soggetti terzi	2	10,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	11,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	11,00
Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Non definita	4	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con un solo soggetto terzo	3	13,00
Una volta in più anni	1	Procedura descritta dal MOG 231	2	Non definita	4	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con un solo soggetto terzo	3	13,00
Più volte l'anno	2	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con un solo soggetto terzo	3	11,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con due soggetti terzi	2	8,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	9,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	7,00
Più volte al mese	3	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte al mese	3	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Procedura da formalizzare/integrare	3	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Ricostruibile	2	Presente con due soggetti terzi	2	12,00
Più volte al mese	3	Procedura da formalizzare/integrare	3	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Più volte al mese	3	Procedura descritta dal MOG 231	2	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Ricostruibile	2	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Giornaliera	5	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per i ruoli chiave	2	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	8,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00
Più volte l'anno	2	Presenza procedura	1	Definita ed adeguata	1	Garantita per tutti i ruoli	1	Garantita	1	Presente con almeno tre soggetti terzi	1	10,00



<b>Reati Societari</b> - <b>Reati esclusi:</b> <i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) e Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)</i>	- Direzione - Amministrazione e Finanza	Rilevazione delle operazioni nelle contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere.	Procedura Casa Madre
<b>Reati Societari</b> - <b>Reato correlato:</b> <i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</i>	- Direzione - Amministrazione e Finanza	Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisore Contabile)	
<b>Reati Societari</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale sociale	Richiamata dal MOG 231 ma senza richiami a specifiche procedure o principi. Gestita da Casa Madre
<b>Reati Societari</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione operazioni relative alle partecipazioni	Richiamata dal MOG 231 ma senza richiami a specifiche procedure o principi. È gestita da Casa Madre
<b>Reati Societari</b> - <b>Reati esclusi:</b> <i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) e Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)</i>	- Amministrazione Finanza - Risorse Umane	Gestione degli adempimenti obbligatori in relazione ai rapporti con alla Pubblica Amministrazione (dichiarazioni fiscali, adempimenti relativi alla gestione del personale, alla sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti ecc.);	Nuova attività sensibile
<b>Reati Societari</b> - <b>Reati correlati:</b> <i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) e Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)</i>	- Direzione - Amministrazione e Finanza - Ufficio Legale	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (convocazioni, verbalizzazioni ecc.)	
<b>Reati Societari</b> - <b>Reato correlato:</b> <i>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)</i>	- Direzione - Casa Madre	Gestione eventuali conflitti di interesse degli Amministratori	Richiamata dal MOG 231 ma senza richiami a specifiche procedure o principi
<b>Reati Societari</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione dei contratti infragruppo	Il MOG 231 gestisce come attività sensibile ma non richiama procedure. Sono presenti comunque i contratti che hanno valenza di procedura
<b>Reati Societari</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione operazioni straordinarie	Richiamata dal MOG 231 ma senza richiami a specifiche procedure o principi. Gestita da Casa Madre
<b>Reati Societari</b>	- Direzione - Casa Madre	Gestione dei poteri autorizzativi	
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Sistemi Informativi (DSI)	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi, specie con controparti estere	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Amministrazione Finanza	Gestione delle transazioni finanziarie, specie con controparti estere (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie)	Principi uguali per tutte le procedure richiamate dalla Parte Speciale sul terrorismo "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni	Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Risorse Umane	Gestione assunzione del personale	
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione dei contratti infragruppo	Il MOG 231 gestisce come attività sensibile ma non richiama procedure. Sono presenti comunque i contratti che
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Direzione	Designazione membri organi sociali esterne/estere	Si intende solo Sopra Steria Italia
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Direzione - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni	Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere	
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	- Direzione - Comunicazione e Marketing	Gestione iniziative di solidarietà con enti ed organizzazioni operanti in Paesi considerati a rischio	Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Delitti contro la personalità individuale</b> - <b>Reati correlati:</b> <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.) e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</i>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Sistemi Informativi (DSI)	Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Delitti contro la personalità individuale</b> - <b>Reati correlati:</b> <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.) e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</i>	- Direzione - Risorse Umane	Gestione risorse del Gruppo Sopra Steria provenienti da paesi extra EU	L'attività si riferisce al fatto che è ricorrente che ci siano i colleghi di Sopra Steria India. Procedura da richiamare è quella di "Acquisiti di competenza esterne"
<b>Delitti contro la personalità individuale</b> - <b>Reati correlati:</b> <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.) e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</i>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione PAET - Divisione Consulenze - Divisione Industria e Servizi	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	- Sistemi Informativi (DSI)	Gestione sistemi informatici	
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	- Direzione - Comunicazione e Marketing	Gestione iniziative di solidarietà con enti ed organizzazioni operanti in Paesi considerati a rischio	Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Abusi di mercato (parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF)</b>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Comunicazione e Marketing	Gestione operazioni su strumenti finanziari quotati o su derivati (se esistenti)	Attività non effettuata. Inoltre, nello svolgimento delle attività con i clienti, non ci sono occasioni di acquisizioni di informazioni privilegiate
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	- Datore di Lavoro	Pianificazione, attuazione e finanziamento delle misure per la tutela della salute, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, conformemente al D.Lgs. 81/2008	
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	- Datore di Lavoro	Gestione attività di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi	
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	- Datore di Lavoro	Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta.	Presenti nei Verbali del Cda
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	- Risorse Umane - RISP	Attività di formazione del personale in tema di sicurezza	
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	- Ufficio Servizi Generali	Selezione dei fornitori terzi di beni e servizi.	
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	- Ufficio Servizi Generali	Gestione degli asset aziendali	

<b>Giornaliera</b>	<b>5</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	<b>2</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con un solo soggetto terzo</b>	<b>3</b>	<b>11,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	<b>4</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	<b>4</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	<b>4</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Ricostruibile</b>	<b>2</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>11,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	<b>2</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Ricostruibile</b>	<b>2</b>	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	<b>4</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Ricostruibile</b>	<b>2</b>	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	<b>2</b>	<b>12,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>7,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	<b>4</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>9,00</b>
<b>Più volte alla settimana</b>	<b>4</b>	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	<b>2</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Ricostruibile</b>	<b>2</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>11,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>7,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	<b>2</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Ricostruibile</b>	<b>2</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>
<b>Più volte al mese</b>	<b>3</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>8,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>7,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	<b>4</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Ricostruibile</b>	<b>2</b>	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	<b>2</b>	<b>12,00</b>
<b>Più volte al mese</b>	<b>3</b>	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	<b>2</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>9,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>Procedura da formalizzare/integrare</b>	<b>3</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>9,00</b>
<b>Più volte al mese</b>	<b>3</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>8,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>7,00</b>
<b>Giornaliera</b>	<b>5</b>	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	<b>2</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Ricostruibile</b>	<b>2</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>12,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	<b>1</b>	<b>Procedura da formalizzare/integrare</b>	<b>3</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>9,00</b>
	<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>7,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	<b>2</b>	<b>9,00</b>
<b>Giornaliera</b>	<b>5</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	<b>2</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con un solo soggetto terzo</b>	<b>3</b>	<b>10,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Presenza procedura</b>	<b>1</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	<b>1</b>	<b>7,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	<b>2</b>	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	<b>2</b>	<b>Definita ed adeguata</b>	<b>1</b>	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	<b>1</b>	<b>Garantita</b>	<b>1</b>	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	<b>2</b>	<b>9,00</b>

<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Amministrazione Finanza	Gestione delle transazioni finanziarie, specie con controparti estere (contabilizzazione fatture, gestione incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie)	Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Operazioni con controparti operanti in aree geografiche a rischio	Richiamata dal MOG231 come attività sensibile senza riferimenti a procedure o principi. Gestita da Casa Madre
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione delle operazioni infragruppo	Il MOG 231 gestisce come attività sensibile ma non chiama procedure. Sono presenti comunque i contratti che hanno valenza di procedura
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Sistemi Informativi (DSI)	Selezione fornitori di beni e servizi	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione degli investimenti	Assenza procedura. Si richiama la procedura "Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere" che riporta una parte di politica
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Rilevazione delle operazioni nelle contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere	Procedure Casa Madre
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Direzione - Casa Madre - Amministrazione e Finanza	Gestione della fiscalità	Procedure Casa Madre
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Direzione - Comunicazione e Marketing	Gestione sponsorizzazioni	Procedura MOG 231 come attività sensibile ma assenza procedura
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoricciclaggio</b>	- Direzione - Comunicazione e Marketing	Gestione iniziative di solidarietà con enti ed organizzazioni operanti in Paesi considerati a rischio	Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore -C- Reato correlato: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori</b>	- Sistemi Informativi (DSI) - Le quattro divisioni	Gestione software e banche dati protetti da licenza	Procedura "Group Rules - Accounting controls within the framework of the prevention of corruption programme"
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Reati correlati: Riproduzione, trasferimento su supporti non contrassegnati SIAE, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati Reati di "pirateria" multimediale</b>	- Comunicazione e Marketing	Gestione eventi aziendali	
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore -C- Reato correlato: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori</b>	- Divisione Servizi Finanziari - Divisione PAET - Divisione Consulenze - Divisione Industria e Servizi	Gestione attività di acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"; Procedure P500, P501 e P502
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore -C- Reato correlato: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori</b>	- Sistemi Informativi (DSI)	Gestione sistemi informatici	
<b>Reati Ambientali Reati correlati: Inquinamento ambientale e Delitti colposi contro l'ambiente</b>	- Sistemi Informativi (DSI) - Servizi Generali	Smaltimento rifiuti inquinanti	Principalmente si parla di smaltimento del toner
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	- Risorse Umane - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni - Sistemi Informativi (DSI)	Attività di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta	Procedura Casa Madre "Group Purchasing Procedure" e codice di condotta "Supplier Code of conduct EN"
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	- Risorse Umane	Gestione assunzione del personale	
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	- Direzione - Amministrazione e Finanza - Le quattro Divisioni	Gestione contratti di vendita, specie con controparti estere	
<b>Inadempimento a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	- Direzione - Ufficio Legale	Gestione contenziosi legali	

<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>10,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	1	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	4	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>11,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>Presenza procedura</b>	1	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>8,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>Presenza procedura</b>	1	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>7,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>10,00</b>
<b>Giornaliera</b>	5	<b>Presenza procedura</b>	1	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>10,00</b>
<b>Giornaliera</b>	5	<b>Presenza procedura</b>	1	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>10,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	4	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>12,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	1	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>8,00</b>
<b>Più volte alla settimana</b>	4	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>11,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>No, la procedura non è disponibile o non esiste</b>	4	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	2	<b>13,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>Presenza procedura</b>	1	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	2	<b>8,00</b>
<b>Giornaliera</b>	5	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>12,00</b>
<b>Più volte al mese</b>	3	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per i ruoli chiave</b>	2	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	2	<b>12,00</b>
<b>Più volte al mese</b>	3	<b>Presenza procedura</b>	1	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>8,00</b>
<b>Una volta in più anni</b>	1	<b>Presenza procedura</b>	1	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con due soggetti terzi</b>	2	<b>7,00</b>
<b>Più volte al mese</b>	3	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Garantita</b>	1	<b>Presente con almeno tre soggetti terzi</b>	1	<b>9,00</b>
<b>Più volte l'anno</b>	2	<b>Procedura descritta dal MOG 231</b>	2	<b>Definita ed adeguata</b>	1	<b>Garantita per tutti i ruoli</b>	1	<b>Ricostruibile</b>	2	<b>Presente con un solo soggetto terzo</b>	3	<b>11,00</b>



Gruppo Sopra Steria

---

# **CODICE DI CONDOTTA**

## **PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

---

	<b>IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE</b>	<b>04</b>
---	------------------------------------	-----------

	<b>IL MESSAGGIO DEL DIRETTORE GENERALE</b>	<b>05</b>
--	--	-----------

	<b>A PROPOSITO DEL CODICE DI CONDOTTA</b>	<b>06</b>
--	---	-----------

	<b>I NOSTRI PRINCIPI FONDAMENTALI</b>	<b>07</b>
---	---------------------------------------	-----------

	<b>I NOSTRI VALORI</b>	<b>07</b>
--	------------------------	-----------

	<b>IL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI</b>	<b>08</b>
--	---	-----------

	<b>IL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE NORMATIVE LOCALI</b>	<b>08</b>
--	---	-----------

	<b>LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E AL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE</b>	<b>09</b>
--	--	-----------

	<b>DEFINIZIONI: CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE</b>	<b>10</b>
---	--	-----------

	<b>CHE COS'È LA CORRUZIONE?</b>	<b>10</b>
--	---------------------------------	-----------

	<b>CHE COS'È IL TRAFFICO DI INFLUENZE?</b>	<b>12</b>
--	--	-----------

	<b>LE NOSTRE REGOLE</b>	<b>13</b>
---	-------------------------	-----------

	<b>APPALTI, CONTRATTI E PUBBLICI UFFICIALI</b>	<b>13</b>
--	--	-----------

	<b>CONFLITTO DI INTERESSI</b>	<b>17</b>
--	-------------------------------	-----------

	<b>PARTNER, FORNITORI E TERZE PARTI</b>	<b>19</b>
--	---	-----------

	<b>OMAGGI E INVITI</b>	<b>21</b>
--	------------------------	-----------

	<b>DONAZIONI, MECENATISMO, SPONSORIZZAZIONI</b>	<b>24</b>
--	---	-----------

	<b>PAGAMENTI AGEVOLATIVI</b>	<b>26</b>
--	------------------------------	-----------

	<b>LOBBYING</b>	<b>27</b>
--	-----------------	-----------

	<b>REGISTRAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>28</b>
--	---	-----------

	<b>APPLICAZIONE</b>	<b>30</b>
---	---------------------	-----------

	<b>AGIRE CON DISCERNIMENTO</b>	<b>30</b>
--	--------------------------------	-----------

	<b>CHIEDERE CONSIGLIO</b>	<b>30</b>
--	---------------------------	-----------

	<b>AVVERTIRE: LINEA DI ALLERTA PROFESSIONALE</b>	<b>31</b>
--	--	-----------

	<b>SANZIONI</b>	<b>31</b>
--	-----------------	-----------



## IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE



L'efficacia e il futuro del Gruppo Sopra Steria si basano sulla fiducia che esso ispira ai suoi clienti, dipendenti, azionisti e all'insieme dei suoi partner pubblici e privati. Il nostro sviluppo potrà essere assicurato solo se il nostro atteggiamento verso tali soggetti è onesto ed equo.

Questa fiducia nasce soprattutto dal rispetto delle regole di comportamento: ricevuto il parere del Comitato di selezione, etica e governance del Consiglio di amministrazione, ho deciso di riunirle in un Codice di condotta distribuito a tutti i collaboratori del Gruppo. Con questo Codice, il Gruppo si impegna a rispettare

le norme più severe per la conduzione dei suoi affari.

Il Codice deve essere un fattore di mobilitazione delle nostre organizzazioni e di miglioramento permanente dei nostri comportamenti. Il suo obiettivo è riunire ancora più saldamente manager e dipendenti intorno ai nostri valori comuni: priorità del servizio al cliente, eccellenza professionale, rispetto dell'altro, senso della collettività, volontà di agire correttamente, apertura e curiosità.

**Nulla può sostituire il buon senso e la ricerca di un'etica professionale fondata sul rispetto e sulla responsabilità. Saranno i nostri valori a guidarvi nel modo più sicuro verso l'atteggiamento giusto da adottare.** Ma, esprimendo l'impegno del Gruppo, questo Codice, che enuncia principi chiari e precisi, aiuterà i collaboratori a determinare il proprio comportamento di fronte alle situazioni concrete.

Poiché costituisce una via prioritaria di progresso e di eccellenza, il rispetto di questo Codice di condotta deve riguardare tutti.

**Pierre Pasquier**

Presidente del Consiglio di amministrazione



## IL MESSAGGIO DEL DIRETTORE GENERALE

La distribuzione del Codice di condotta del Gruppo Sopra Steria e il rispetto delle regole enunciate fanno parte delle responsabilità del management e dell'impegno di tutti nel complesso delle organizzazioni del nostro Gruppo.

**Il Comitato esecutivo e io stesso contiamo su ognuno e ognuno di voi per applicare questo Codice di condotta nell'ambito delle vostre attività.**

L'Ufficio Corporate Governance & Risk Management sarà a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda relativa all'applicazione di questo Codice e aiutarvi a prendere le decisioni giuste nell'esercizio delle vostre funzioni.

Insieme, forti dei nostri valori e sicuri nei nostri comportamenti, siamo oggi in grado di perseguire con entusiasmo e determinazione la nostra missione:

consentire alle aziende e alle amministrazioni di trasformarsi facendo leva su tutte le potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale e mettere l'innovazione tecnologica al servizio dell'efficacia economica e del progresso umano.

**Vincent Paris**

Direttore Generale



05

04

1



## A PROPOSITO DEL CODICE DI CONDOTTA

### Che cos'è il Codice di condotta del Gruppo Sopra Steria?

Il Codice di condotta esprime la politica del Gruppo in materia di prevenzione e di lotta alla corruzione e al traffico di influenze illecite.

Esso presenta e descrive i comportamenti che tutti i dipendenti devono adottare all'interno del Gruppo e con gli interlocutori esterni, fungendo anche da riferimento per guidare le loro decisioni.

Il Codice di condotta non ambisce a fornire una risposta a ogni domanda di natura etica che possa sorgere, ma espone le regole di base e le linee guida che devono governare le decisioni di ciascuno. Per ottenere la padronanza di un argomento sono talvolta necessarie informazioni integrative.

Le regole espone in questo Codice non si sostituiscono alla legislazione e alle normative nazionali e internazionali in vigore in ciascun Paese, e alle quali il Gruppo si conforma qualora siano più restrittive.

I principi espressi nel Codice potranno, ove necessario, essere adattati, precisati o completati nel rispetto della legislazione e delle normative locali, o laddove esistano codici o regolamenti di applicazione locali.

### A chi si rivolge questo Codice?

A ognuna e ognuno di noi, senza eccezioni. Si applica a tutti i dirigenti, manager, dipendenti e rappresentanti societari del Gruppo Sopra Steria e delle sue società controllate.

Ogni collaboratore del Gruppo, quali che siano le sue funzioni e la sua ubicazione geografica, e ogni rappresentante societario è personalmente tenuto a mettere in atto i valori e i principi esposti nel Codice e a rispettare le regole in esso formulate. Il Codice viene diffuso in tutto il Gruppo tramite l'intranet e sessioni di formazione.

I manager hanno un ruolo di particolare importanza rispetto ai loro team per quanto riguarda l'adozione del Codice di condotta, di cui devono incarnare i valori, assicurare la promozione, rispettare e fare rispettare le regole.

Pertanto, è compito di ciascuno leggere e assimilare il Codice, e dare prova di giudizio e di buon senso di fronte alle diverse situazioni che possono presentarsi.



## I NOSTRI PRINCIPI FONDAMENTALI



### I NOSTRI VALORI

Il Gruppo si fonda su sei valori forti che guidano il suo operato e le sue relazioni con tutti i suoi interlocutori.

PRIORITÀ DEL SERVIZIO  
AL CLIENTE



RISPETTO  
DELL'ALTRO



VOLONTÀ DI AGIRE  
CORRETTAMENTE



ECCELLENZA  
PROFESSIONALE



SENSO DELLA  
COLLETTIVITÀ



APERTURA  
E CURIOSITÀ



## IL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Da quasi 50 anni, il Gruppo cresce sulla base di fondamentali solidi e costanti, su principi etici e valori che lo caratterizzano.

In sintonia con tali valori, il Gruppo è firmatario del Patto Mondiale delle Nazioni Unite e sostiene i suoi dieci principi riguardanti i Diritti dell'Uomo, le norme internazionali del lavoro, la protezione dell'ambiente e la lotta contro la corruzione.

Il suo principio n° 10 invita in particolare le imprese ad agire contro la corruzione, rifiuta la corruzione in tutte le sue forme e mira ad applicare una politica di tolleranza zero in questo ambito.



## LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E AL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Il Gruppo vieta qualsiasi forma di corruzione e di traffico di influenze in tutte le sue attività. Esso rispetta le convenzioni internazionali di lotta alla corruzione, così come le leggi anticorruzione dei Paesi in cui opera.

Le regole del Codice di condotta sono volte a prevenire e a contrastare la corruzione e il traffico di influenze. Il Gruppo esige che i suoi collaboratori rispettino le regole del presente Codice.

08



## IL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE NORMATIVE LOCALI

Il Gruppo è presente in numerosi Paesi, in cui vigono altrettante leggi, regolamenti e culture differenti.

Esso si conforma alle leggi e alle normative in vigore nei Paesi in cui opera, e si aspetta lo stesso impegno dai suoi collaboratori.

I principi e le regole esposti in questo Codice possono non corrispondere esattamente alle leggi o alle normative locali. In questa ipotesi, se la legge o la normativa locale impone regole più rigorose in materia di contrasto alla corruzione rispetto al Codice, prevarrà la legislazione o normativa locale. Se invece il Codice prevede regole più severe, saranno queste a prevalere.

09



# DEFINIZIONI: CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE



## CHE COS'È LA CORRUZIONE?

La corruzione è generalmente definita come l'azione attraverso la quale una persona investita di una determinata funzione, pubblica o privata, sollecita/propone o accetta/cede a qualsiasi utilità/contropartita indebita, in qualsiasi momento, con l'obiettivo di compiere o di astenersi dal compiere un atto che rientra, in modo diretto o indiretto, nell'ambito della sua funzione o facilitato dalla sua funzione. La corruzione riguarda tanto la persona che corrompe quanto quella che viene corrotta.

**Attenzione:** il semplice fatto di promettere o di cedere alla proposta di uno scambio di valore può costituire un atto di corruzione. Anche il semplice tentativo si configura come corruzione.

L'infrazione può riguardare funzionari, pubblici ufficiali, persone elette, ma anche persone che lavorino nel settore privato. La corruzione può essere messa in opera da un soggetto nell'ambito di funzioni pubbliche o private.

La legge distingue la corruzione attiva da quella passiva.

- ◆ La corruzione attiva riguarda più precisamente il comportamento della persona che propone o concede l'utilità ingiustificata. Ciò vale sia che questa persona prenda l'iniziativa sia che ceda a una sollecitazione, e indipendentemente dal momento (prima o dopo il favore ottenuto in cambio).

**Esempio:** un'azienda candidata all'aggiudicazione di un appalto pubblico propone a un membro del consiglio regionale e presidente della commissione di gara di farsi carico delle sue spese personali.

- ◆ La corruzione passiva riguarda il comportamento della persona che accetta o riceve la contropartita ingiustificata. Ciò vale sia che questa persona prenda l'iniziativa della richiesta sia che ceda a una proposta, e indipendentemente dal momento (prima o dopo il favore ottenuto in cambio).

**Esempio:** accettare un regalo offerto da un fornitore come ringraziamento per un intervento favorevole riguardante la stipula di un ordine.

Le "bustarelle" sono la forma di corruzione più diffusa e consistono nell'offrire una remunerazione in cambio di una decisione favorevole o di un vantaggio ingiustificato. Nondimeno, la corruzione può assumere altre forme, come illustrato dagli esempi presentati in questo Codice.







## CHE COS'È IL TRAFFICO DI INFLUENZE?

Il traffico di influenze si definisce in generale come la proposta di un vantaggio indebito a una persona affinché questa abusi della sua influenza, reale o presunta, al fine di ottenere da parte di un'autorità o di un'amministrazione pubblica distinzioni, impieghi, contratti o qualsiasi altra decisione favorevole. La legge distingue il traffico di influenze attivo da quello passivo.

- ◆ Il primo riguarda il comportamento della persona che suggerisce a terzi, o accetta la proposta di terzi in possesso di una determinata influenza, di utilizzare tale influenza.

**Esempio:** assumere un pubblico ufficiale come consulente al fine di aiutare l'azienda a ottenere una decisione amministrativa favorevole, grazie all'influenza da questi esercitata sulla persona incaricata delle decisioni nell'amministrazione.

- ◆ Il traffico di influenze passivo riguarda il comportamento della persona in possesso di una determinata influenza che propone o accetta di utilizzarla.

**Esempio:** accettare di abusare dell'influenza che si ha su un pubblico ufficiale affinché il Gruppo vinca un appalto o concluda un contratto.



## LE NOSTRE REGOLE



### APPALTI, CONTRATTI E PUBBLICI UFFICIALI

La corruzione e il traffico di influenze sono pratiche vietate, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Vista l'importante quota di attività del Gruppo nel settore pubblico, i nostri dipendenti devono dare prova di un'attenzione ancora maggiore in materia di appalti e contratti pubblici, così come nelle loro relazioni con i pubblici ufficiali.

Gli appalti pubblici, ossia i contratti stipulati con il governo di un Paese o con enti pubblici nazionali, regionali o locali, sono soggetti a regole e procedure severe.

Il Gruppo si impegna a rispettare in tutte le sue attività le leggi e i regolamenti che disciplinano l'acquisizione di beni e servizi da parte dei governi, comprese le leggi che vietano qualsiasi tentativo di influenzare i rappresentanti dei poteri pubblici. Il Gruppo si impegna a rispettare le regole e le procedure degli appalti pubblici vigenti nei diversi Paesi in cui opera e a verificare regolarmente il rispetto di tali procedure.

Qualsiasi offerta, appalto pubblico e contratto pubblico deve essere sottoposto all'esame dell'Ufficio legale dell'organizzazione interessata, conformemente alle regole del Gruppo.

Il Gruppo vieta qualsiasi forma di corruzione e di traffico di influenze nei confronti di pubblici ufficiali e di autorità o amministrazioni pubbliche.

La nozione di funzionario pubblico o statale è definita in senso ampio e include qualsiasi persona depositaria dell'autorità pubblica, che lavori per un ente pubblico, qualsiasi candidato di un partito politico e/o qualsiasi azienda di proprietà o controllata, in tutto o in parte, dallo Stato o da un ente statale.

Le figure seguenti sono considerate pubblici ufficiali:

- ◆ Tutte le persone che detengono un incarico legislativo, amministrativo o giudiziario, che siano state elette o nominate.
- ◆ Qualsiasi dipendente, agente o rappresentante, membro, responsabile o dipendente eletto o nominato di un governo, di un ministero, di un gabinetto ministeriale o presidenziale, di un'assemblea parlamentare, di un'amministrazione nazionale, regionale o locale o di un ente dipendente da una tale amministrazione, anche decentrato o locale, di un ente governativo, di un'autorità di regolamentazione o amministrativa, di una commissione investita di un potere sanzionatorio.
- ◆ Qualsiasi responsabile o dipendente di un'azienda a partecipazione pubblica controllata dallo Stato o incaricata di un servizio pubblico.
- ◆ Qualsiasi responsabile o dipendente eletto o nominato di un'organizzazione pubblica internazionale (ad esempio: Organizzazione delle Nazioni Unite).
- ◆ Qualsiasi persona che agisca ufficialmente per o a nome di un governo o di un ministero, di un ente amministrativo, giudiziario, governativo o di un'organizzazione pubblica internazionale.
- ◆ Qualsiasi responsabile politico candidato a un incarico pubblico.
- ◆ Qualsiasi altra persona considerata pubblico ufficiale in virtù di leggi e normative.

## IN PRATICA

**Nei confronti dei pubblici ufficiali, i dipendenti del Gruppo devono agire con integrità e trasparenza.**

**È vietato offrire a un pubblico ufficiale alcuno scambio che costituisca o possa costituire un vantaggio personale per lui stesso o i suoi congiunti (regali, servizi, offerte di lavoro ecc.).**

**Qualsiasi offerta e contratto nell'ambito di un appalto pubblico devono rispettare le regole e le procedure interne e in particolare essere sottoposti all'esame preventivo dell'Ufficio legale.**

?

### DOMANDA

Nell'ambito di una consulenza per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, preparo un'offerta per un contratto per il Gruppo. Un soggetto vicino al cliente mi propone di informarmi sui criteri di valutazione e sulle offerte presentate dai concorrenti previo pagamento di una commissione.

*Posso pagare questa commissione?*

### RISPOSTA

**No.**

Tenete una traccia di questo colloquio e informate il vostro superiore o il vostro Ufficio legale o ancora il vostro Responsabile della Conformità.

?

## DOMANDA

Comprendo che il Gruppo non deve fare regali a pubblici ufficiali né ai loro congiunti.

*Tuttavia, posso fare a questo pubblico ufficiale un regalo a mie spese per ringraziarlo dell'aiuto prestato ai fini dell'aggiudicazione di un contratto con l'amministrazione?*

## RISPOSTA

**No.**

Un regalo simile potrebbe essere considerato illegale, che sia fatto da voi, a spese vostre, o dall'azienda. Facendo questo regalo esporreste a rischi voi stessi, ma anche il Gruppo.

16

?

## DOMANDA

Parteciperò a un salone internazionale in cui il Gruppo sarà uno degli espositori. Abbiamo previsto di distribuire degli articoli promozionali con il logo del Gruppo.

*Questo viola le leggi anticorruzione e le regole del Gruppo?*

## RISPOSTA

È legittimo regalare articoli promozionali ai clienti, anche a un pubblico ufficiale, se tali articoli sono pensati per promuovere il nostro marchio e i nostri prodotti e servizi. Tuttavia, prestate sempre attenzione che il valore di questi articoli resti limitato e rispetti le regole interne in materia di omaggi e inviti. È inoltre importante trascrivere debitamente ogni spesa nei conti corrispondenti dei registri contabili, a fini di trasparenza e documentazione.



## CONFLITTO DI INTERESSI

Può insorgere un conflitto di interessi quando un dipendente svolge un'attività o detiene un interesse finanziario, commerciale o personale, diretto o indiretto, che potrebbe interferire con gli interessi del Gruppo.

L'interesse personale può riguardare il dipendente stesso o i suoi congiunti (familiari, amici), partner commerciali o un'organizzazione nella quale svolge una funzione (a titolo di volontariato o remunerata). L'interesse personale può per tale motivo influenzare il suo discernimento e/o le sue decisioni.

Il conflitto di interessi può costituire un fattore di corruzione, di traffico di influenze e/o di altri tipi di violazione, se non correttamente gestito.

## IN PRATICA

**Occorre essere sempre vigili in caso di potenziale conflitto di interessi.**

Se si presenta una situazione di conflitto di interessi, effettivo o potenziale, è opportuno informare il vostro superiore e il vostro Responsabile della Conformità.

Si raccomanda di chiedere consiglio al Responsabile della Conformità competente per sapere come gestire una situazione di questo tipo.

In caso di assunzione dell'incarico di amministratore o altro incarico presso un'azienda concorrente, partner (fornitore, terza parte), cliente o potenziale cliente del Gruppo, dovete informare prima il vostro superiore e il vostro Responsabile della Conformità.

Le regole del Gruppo e la procedura acquisti devono essere rispettate in ogni circostanza. In particolare, è vietato favorire o effettuare ordini presso fornitori o terze parti con i quali esista o non sia stata presa in esame una situazione di conflitto di interessi (legame di parentela, partecipazione al capitale ecc.).

Se nello svolgimento di uno dei vostri incarichi (ad esempio associativo o politico), potete trovarvi in una situazione di conflitto di interessi, è importante che ne informiate il vostro superiore e il vostro Responsabile della Conformità e che non prendiate parte ad alcuna decisione riguardante direttamente o indirettamente il Gruppo.

17



## DOMANDA

Mio fratello dirige un'azienda di stampa di documenti promozionali riconosciuta per la qualità delle sue prestazioni.

*Essendo incaricato di organizzare una campagna di informazione, posso proporgli la realizzazione di questo progetto, considerato che la sua azienda rappresenta l'offerta più interessante?*

## RISPOSTA

Potete avanzare la proposta. Tuttavia, le regole del Gruppo e la procedura acquisti devono essere rispettate e seguite integralmente, compreso il procedimento di gara e di presentazione delle offerte. Dovete inoltre informare il vostro superiore del vostro legame di parentela con questo partner potenziale, affinché la decisione sia presa in modo obiettivo e trasparente. Infine, non dovrete partecipare al processo decisionale.



## PARTNER, FORNITORI E TERZE PARTI

Il Gruppo può fare ricorso a vari partner, fornitori e/o terze parti. In sintonia con i propri valori, il Gruppo si impegna a costruire una relazione basata su fiducia, trasparenza, rispetto, continuità della relazione commerciale e sull'etica degli affari.

Presente in numerosi Paesi, il Gruppo si aspetta da partner, fornitori e terze parti il rispetto di tutti i trattati internazionali, le leggi e i regolamenti vigenti in ciascuno dei Paesi nei quali opera, e in particolare il rispetto delle leggi e delle normative anticorruzione.

È importante che fornitori e terze parti del Gruppo si impegnino a rispettare la Carta acquisti responsabili del Gruppo, che riprende le regole e gli impegni del presente Codice. Essi devono inoltre assicurare il rispetto di questi stessi impegni da parte del proprio personale e/o dei propri fornitori e terze parti.



## DOMANDA

Sono candidato a una funzione pubblica elettiva nel mio comune.

*Come posso svolgere questa attività rispetto ai miei colleghi e al mio luogo di lavoro?*

## RISPOSTA

Innanzitutto, si raccomanda di informare il proprio superiore e/o il Responsabile della Conformità. Non dovete utilizzare né i fondi né le risorse del Gruppo, compresi telefono, carta, posta elettronica e qualsiasi altro bene dell'azienda per svolgere o sostenere attività politiche personali. Inoltre, non è permesso condurre attività politiche sul luogo di lavoro. Oltre a ciò, non potete agire o presentarvi come rappresentanti del Gruppo impegnandovi in attività politiche personali. Infine, dovete prestare attenzione a non creare situazioni di conflitto di interessi.

## IN PRATICA

Dovete seguire le regole e le procedure acquisti del Gruppo, in particolare in materia di valutazione di terzi, delle procedure di gara e dei criteri di selezione.

È necessario rispettare le regole interne per gli acquisti, e organizzare e consentire la realizzazione dei controlli associati.

Qualsiasi relazione con un partner, fornitore o terza parte deve essere formalizzata mediante un contratto esaminato e approvato dall'Ufficio legale che integri gli impegni del Codice in materia di lotta contro la corruzione.

Le regole del Gruppo e la procedura acquisti devono essere rispettate in ogni circostanza. In particolare, è vietato favorire o effettuare ordini presso fornitori o terze parti con i quali esista o non sia stata presa in esame una situazione di conflitto di interessi (legame di parentela, partecipazione al capitale ecc.).

Dovete documentare, archiviare e contabilizzare qualsiasi relazione contrattuale o remunerazione versata e/o percepita nei conti corrispondenti dei registri contabili.

Il Gruppo non intende fare ricorso a intermediari commerciali, vista la sua organizzazione. Qualsiasi accordo con intermediari commerciali procacciatori d'affari deve essere preventivamente sottoposto a convalide specifiche conformemente alle regole del Gruppo e al livello decisionale del caso, compreso l'esame da parte dell'Ufficio legale.



## OMAGGI E INVITI

Omaggi e inviti sono vantaggi di qualsiasi natura, offerti o ricevuti, direttamente o indirettamente a o da un terzo (fornitore, partner, terza parte, cliente). Essi includono segnatamente doni e oggetti diversi, pasti, bevande, alloggio, trasporti, biglietti di spettacoli, concerti o eventi sportivi, spese di formazione e quote di adesione, ad esempio a un circolo.

Senza con ciò vietare in modo assoluto il principio degli omaggi e degli inviti, in particolare volti a rispettare le regole classiche dell'ospitalità e/o a promuovere l'immagine del Gruppo, si ricorda che questi devono però essere ragionevoli e misurati. Non devono né influenzare la decisione né alterare l'indipendenza nello svolgimento o nella valutazione del servizio prestato in qualità di fornitore o di cliente.

Omaggi e inviti, offerti e o ricevuti, devono rispettare i principi seguenti:

- ◆ Corrispondere a un valore ragionevole o modico.
- ◆ Rispettare le regole e i principi del Gruppo.
- ◆ Essere legati direttamente alla promozione dei prodotti o servizi dell'azienda e/o a fini professionali.
- ◆ Essere offerti nella massima trasparenza nei confronti dell'azienda.
- ◆ Non essere in contanti o equivalenti ai contanti (ad es. buoni acquisto, sconti eccezionali).
- ◆ Non devono essere mai volti a rendere debitori voi o il destinatario, in particolare durante periodi critici di assunzione di decisioni, bandi di gara o aggiudicazione/negoziazione di contratti.

È importante in tutti i casi conservare una documentazione scritta dell'omaggio (fatture, ricevute). Allo stesso modo, qualsiasi invito deve essere debitamente registrato e documentato.

Per orientarvi nella decisione di offrire o di accettare un omaggio, un invito o qualsiasi altro vantaggio, chiedetevi:

- ◆ Il suo fine è legittimo?
- ◆ Rispetta le leggi e i regolamenti?
- ◆ È conforme al Codice di condotta e all'interesse del Gruppo?
- ◆ Ho dei dubbi sulla decisione presa o da prendere?
- ◆ Sarei in imbarazzo se la mia decisione venisse comunicata al mio superiore, a quanti mi circondano o se venisse resa pubblica?

In caso di dubbi, potete chiedere consiglio al vostro superiore o al Responsabile per la Conformità, che esamineranno soprattutto il contesto particolare nel quale l'omaggio viene effettuato.

## IN PRATICA

**È consentito regalare o ricevere oggetti promozionali di valore simbolico o modico, come prodotti recanti il logo del Gruppo o di un fornitore di prodotti o servizi.**

**Gli inviti a eventi culturali o sportivi possono essere accettati a condizione che siano di natura puntuale, di valore ragionevole, non siano tali da influenzare l'assunzione di una decisione, si svolgano in presenza del cliente o fornitore e non si estendano ai familiari delle persone interessate.**

**Gli omaggi offerti a o ricevuti da pubblici ufficiali nazionali e/o stranieri e funzionari internazionali sono severamente vietati, indipendentemente dal loro valore e/o dalle condizioni.**

?

### DOMANDA

Durante un progetto con un cliente del settore privato, vengo invitato a un pasto.

*È permesso?*

### RISPOSTA

*Sì.*

A condizione che il valore di questo invito sia appropriato e ragionevole.

?

### DOMANDA

Un fornitore mi invita con il mio coniuge per un fine settimana del quale pagherà le spese in occasione di una competizione sportiva all'estero.

*Posso accettare?*

### RISPOSTA

*No.*

Accettare un invito di questo tipo a carattere personale non sarebbe conforme al Codice di condotta. Dovete declinare educatamente la proposta e segnalare la situazione al vostro superiore e al Responsabile della Conformità.



## DONAZIONI, MECENATISMO, SPONSORIZZAZIONI

Il Gruppo può apportare il suo sostegno finanziario o materiale a un'opera, un'azione sociale, culturale o sportiva al fine di promuovere i valori dell'azienda e/o la comunicazione sul marchio, l'immagine dell'azienda.

Tali operazioni devono essere intraprese in favore di eventi o progetti coerenti con i valori dell'azienda ed essere conformi ai principi e alle regole del Gruppo. Non devono essere utilizzate per influenzare indebitamente decisioni pubbliche o private favorevoli dell'azienda.

- ◆ Le donazioni sono utilità conferite sotto forma di denaro e/o di contributi in natura. Sono concesse per uno scopo specifico, come la ricerca o la formazione, oppure a fini di beneficenza e umanitari.
- ◆ Attraverso il mecenatismo il Gruppo non riceve e/o non viene percepito come ricevente in cambio una contropartita tangibile diversa dalla promozione della sua immagine.
- ◆ Le spese sostenute nell'ambito della sponsorizzazione sono destinate a promuovere il branding dell'azienda nell'ambito di un'iniziativa commerciale esplicita e ragionata, la cui ricaduta deve essere quantificabile e proporzionata all'investimento iniziale.

## IN PRATICA

È opportuno verificare a monte la composizione della governance, l'identità dei dirigenti e fondatori e l'oggetto sociale delle strutture beneficiarie.

Queste operazioni devono essere consentite nella piena trasparenza e registrate, sotto il profilo contabile, conformemente alle regole interne, con l'identificazione dei beneficiari.

È vietato utilizzare le risorse del Gruppo, sotto forma di donazioni o di contributi finanziari, per sostenere in alcun modo attività o partiti politici, candidati o incarichi politici a livello locale, nazionale o internazionale.

Non dovete mai utilizzare i locali o le attrezzature del Gruppo per alcuna attività politica.

?

### DOMANDA

Vengo invitato da un cliente con il quale siamo in gara per l'aggiudicazione di un contratto a fare una donazione da parte del Gruppo a un'organizzazione di beneficenza nel settore musicale; alcuni suoi familiari fanno parte del consiglio di amministrazione.

*Posso accogliere la sua richiesta?*

### RISPOSTA

*No.*

Questa azione potrebbe essere considerata un tentativo di influenzare la decisione. La procedura più semplice consiste nell'informare il vostro superiore, il Responsabile per la Conformità, l'Ufficio Responsabilità d'impresa, affinché venga seguita la procedura del Gruppo.



## PAGAMENTI AGEVOLATIVI

Il Gruppo è impegnato nella lotta alla corruzione e al traffico di influenze illecite in tutte le loro forme. A tal fine, il Gruppo si oppone a qualsiasi remunerazione di terzi che non forniscano un servizio reale, il cui importo non sia debitamente giustificato, documentato e registrato nei nostri conti.

I pagamenti agevolativi sono pagamenti ufficiosi di importi di valore contenuto effettuati direttamente o indirettamente per facilitare o accelerare formalità amministrative, nel normale ambito degli affari, ad esempio la richiesta di permessi, visti o passaggi in dogana.

I pagamenti agevolativi sono vietati dal Gruppo, siano essi autorizzati o no dalle leggi locali. L'unica eccezione a questa regola è la situazione in cui un dipendente si trovi ad affrontare una minaccia o un pericolo per la sua persona e/o la sua famiglia e non abbia altra soluzione che cedere a questo tipo di pratica.

26



### DOMANDA

Desidero ottenere la licenza di esportazione per un software presso l'amministrazione di un Paese africano. Sono stati presentati tutti i documenti necessari e compilati tutti i moduli. Il funzionario non ha alcun motivo di rifiutare la richiesta ma lascia che la pratica avanzi molto lentamente, facendomi capire che un piccolo contributo potrebbe accelerarla.

*Come devo reagire?*

### RISPOSTA

Dovete rifiutare la proposta e avvertire il vostro superiore e il responsabile per la conformità. I pagamenti di facilitazione sono vietati dal Gruppo, siano essi tollerati o no dalle leggi locali.



## LOBBYING

Il lobbying può essere definito come un insieme di operazioni e interventi volti a influenzare le leggi, le normative, la definizione di norme o decisioni pubbliche per favorire gli interessi, economici in generale, di un'organizzazione, un'azienda o una persona.

Il Gruppo non si propone, nell'ambito della sua attività, di organizzare operazioni di lobbying. In particolare, non offre alcun sostegno finanziario o di qualsiasi altra natura a favore di partiti, responsabili politici o iniziative politiche.

Il Gruppo si riserva tuttavia il diritto di partecipare al dialogo che accompagna l'elaborazione delle normative nei Paesi in cui ha le proprie sedi operative e di partecipare alle riunioni di lavoro delle organizzazioni professionali, con lo svolgimento di tali interventi a livello della Direzione Generale o in completa trasparenza con essa.

27

## IN PRATICA

Se ritenete che un vostro intervento possa essere considerato lobbying o che i vostri consigli possano avere l'effetto di influenzare leggi, normative, definizione di norme, dovete avvertire tempestivamente il vostro superiore e il responsabile per la conformità.

Eventuali attività di lobbying dei dipendenti devono rispettare l'insieme delle regole deontologiche in vigore ed essere debitamente dichiarate alla Direzione Generale.

I dipendenti del Gruppo devono evitare, nell'ambito delle attività di lobbying, di creare situazioni di conflitto di interessi.

Potete partecipare ad attività politiche, ma esclusivamente a vostro nome, al di fuori del vostro orario di lavoro e della vostra attività professionale.





## REGISTRAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

La registrazione contabile delle operazioni costituisce un punto di attenzione particolare. Se la direzione Finanziaria, Contabile e la Tesoreria sono gli uffici maggiormente coinvolti, siamo tutti potenzialmente interessati e dobbiamo restare vigili.

Un buono d'ordine, una dichiarazione degli orari di lavoro, una nota spese, la registrazione di un contratto, la registrazione dell'avanzamento delle prestazioni effettuate, un verbale di consegna sono elementi finanziari. Ogni operazione deve essere debitamente registrata e documentata. La redazione di ognuno di questi elementi o documenti deve rispettare le regole e le procedure in vigore presso il Gruppo. La tenuta dei conti e la registrazione delle transazioni devono essere esaustive, precise e obiettive.

### IN PRATICA

Ciascuna operazione deve essere debitamente autorizzata conformemente alle regole in vigore all'interno dell'organizzazione del Gruppo interessata.

Dovete rispettare le regole del Gruppo e i livelli di decisione applicabili della vostra organizzazione.

In caso di dubbi sull'inserimento di un'operazione o sulla dichiarazione di una transazione, consultate il vostro superiore.

Se non comprendete la registrazione di un'operazione, chiedete spiegazioni e tutta la documentazione associata.

Informate il vostro superiore se ritenete che una partita o una dichiarazione non rispecchi precisamente la transazione associata, o se vi siete accorti di un errore.

Segnalate qualsiasi irregolarità al vostro superiore, al responsabile per la conformità e alla direzione Finanziaria.



### DOMANDA

Ho scoperto che in seguito a un errore contabile, alcuni costi associati a prestazioni di servizi sono stati ascritti a un progetto diverso da quello interessato. Il cliente non l'ha notato e io non vorrei mettere in difficoltà la persona che ha commesso questo errore.

*Che cosa devo fare?*

### RISPOSTA

Dovete agire in maniera trasparente e informare il vostro responsabile e la vostra direzione finanziaria.





## APPLICAZIONE



### AGIRE CON DISCERNIMENTO

Il Codice di condotta non può trattare precisamente ogni questione o problema che potreste trovarvi ad affrontare.

Per agire con discernimento e integrità, fatevi le domande giuste:

- ◆ La mia azione o decisione è conforme alla legge, al Codice di condotta e ai valori del Gruppo?
- ◆ La mia azione o decisione può avere conseguenze negative per la mia azienda?
- ◆ Sono pronto a intraprendere questa azione o decisione in tutta trasparenza?
- ◆ Sono pronto a parlarne apertamente con i miei colleghi, familiari e amici?
- ◆ Mi sentirei a mio agio se la situazione diventasse di pubblico dominio?



### CHIEDERE CONSIGLIO

Non lasciate senza risposta i vostri interrogativi o problemi.

In caso di dubbi o domande, non esitate a chiedere consiglio al vostro superiore, all'Ufficio legale, al Responsabile della Conformità della vostra organizzazione.

Inoltre, vengono organizzati dei corsi di formazione volti a sensibilizzare tutti i collaboratori sugli argomenti trattati nel Codice di condotta.



### AVVERTIRE: LINEA DI ALLERTA PROFESSIONALE

In caso di violazione del Codice di condotta, di constatazione di un tentativo o di un atto di corruzione, di violazione della legge, avvenuta o futura, potete ricorrere al dispositivo di allerta professionale. L'allerta può essere lanciata al Responsabile per la Conformità dell'organizzazione o del Gruppo.

Le informazioni riguardanti i responsabili per la conformità e il dispositivo di allerta professionale sono disponibili su F2F.



### SANZIONI

Qualsiasi violazione del Codice di condotta può comportare, in base alla sua gravità, sanzioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento.

Nella maggior parte dei Paesi, qualsiasi atto di corruzione e/o di traffico di influenze, attivo o passivo, anche in caso di semplice tentativo, può comportare sanzioni giudiziarie, in particolare penali, sia per il suo autore sia per l'azienda. A titolo di esempio, le sanzioni per corruzione e traffico di influenze secondo la legge francese e la sua applicazione extraterritoriale sono le seguenti:

- ◆ Ammenda fino a 1 milione di euro per le persone fisiche o 5 milioni di euro per le persone giuridiche o l'importo corrispondente al doppio dei profitti realizzati attraverso l'illecito.
- ◆ Pene di detenzione fino a 10 anni per le persone fisiche.


È possibile incorrere in altre sanzioni, come l'esclusione dagli appalti pubblici, la privazione dei diritti civili, pene di ineleggibilità, interdizione all'esercizio di una professione commerciale o industriale o di una funzione pubblica, la confisca di beni, la pubblicazione della sanzione.

Può anche essere chiamata in causa la responsabilità civile dell'interessato ai fini del risarcimento dei danni subiti.

Infine, in base alle legislazioni e normative applicabili, potrebbero essere comminate altre sanzioni.

# Whistleblowing Policy

---



---

## Contents

1. Preamble 3
2. Who can send an Alert and what does an Alert cover?  
4
3. How should the Alert be sent, and to whom? 4
4. What to include in an Alert 5
5. Responsibility for collecting and handling Alerts 6
6. The Sender's rights 6
7. The Target Person's rights 7
8. How and for how long is collected data stored? 8



## 1. Preamble

---

The Sopra Steria Group's Code of conduct for the prevention of corruption includes a professional whistleblowing system, referred to as the "whistleblowing policy", made available to all the Group's members of staff and corporate agents, as well as occasional contractors and external contributors.

The professional alert policy aims to heighten Sopra Steria's Corporate Responsibility and Ethics policy.

This whistleblowing policy exists to provide the Sopra Steria Group with a policy for flagging up the behaviour described in this document, and for organising the collecting and checking of these reports. This procedure is designed to be used alongside other pre-existing methods and policies, and in particular the usual channels for feeding information back to senior management and individuals responsible for applying our rules.

It is an optional tool. Members of staff are not obliged to flag up an Alert to the Group, and the decision not to make use of this procedure shall not result in disciplinary action.

This policy may be added to and/or adapted in light of any local rules and regulations that may be applicable. In each individual country, the procedure and policy are designed to comply with the rules and laws in force locally, as well as any necessary paperwork and/or formalities.

However, if drawing on this policy, Senders are required to comply with the terms of this procedure. Depending on the applicable laws, compliance with this procedure may be a condition for the granting of protection status.

This procedure involves processing personal data, and was drafted in compliance with the terms and conditions outlined in Deliberation n°2017-191 dated 22 June 2017 of the French Commission for Data Protection and Liberties ("CNIL") amending Deliberation n°2005-305 dated 8 December 2005 on single authorisation in automated processing of personal data implemented within the context of professional alert policies (AU-004).

This procedure was drafted taking into account the dispositions of the French Law "Sapin 2".

## Definitions

<b>Alert:</b>	Notification sent by a Sender with a view to sending the Group or Entity Contact Person information concerning behaviour or events the Sender deems contrary to the applicable rules (see Paragraphs 3.2 to 3.4 below).
<b>Sender:</b>	Person sending an Alert.
<b>Entity:</b>	Country or subsidiary (for Sopra Banking Software, Sopra HR Software, CIMPA and Galitt)
<b>Sopra Steria:</b>	Sopra Steria Group, its subsidiaries as defined by Article L. 233-1 of the Code of Commerce, and the companies it directly or indirectly controls as defined under Article L. 233-3 of the Code of Commerce.
<b>Target Person:</b>	Person(s) targeted in the Alert as displaying behaviour or taking action leading to notification being sent.
<b>Group Contact Person:</b>	The Group Internal Control Manager.
<b>Entity Contact Person:</b>	The person appointed to this task, with contact details listed in the intranet.
<b>Contact Person:</b>	The Group or Entity Contact Person or the Sender's direct or indirect senior management.



## 2. Who can send an Alert and what does an Alert cover?

---

2.1. The procedure is open to any individual working for or with Sopra Steria. This includes Sopra Steria's employees or interns as well as external and occasional contributors, such as temporary workers, consultants or sub-contractors, and any person tasked with carrying out work within or for the Group or one of its entities, whether or not an employment contract has been signed with the Group. As a result, all Sopra Steria members of staff and agents are permitted to send an Alert, as long as the Alert is aimed at flagging up one of the following scenarios:

- a crime or misdemeanour,
- a serious and blatant breach of an international agreement regularly ratified or approved by France,
- a serious and blatant breach of a unilateral act issued by an international organisation and based on an international agreement regularly ratified or approved by France,
- a serious and blatant breach of the law or regulations,
- behaviour or action that does not align with the Sopra Steria Group's Code of Conduct due to corruption or influence-peddling,
- serious injury or threat to general interests as outlined by the law.
- a serious and blatant breach of obligations defined by European regulations and by the Monetary and Financial Code or the Financial Markets Authority's general regulations, monitored by the Financial Markets Authority or the Resolution and Prudential Supervision Authority.

2.2. The Alert cannot pertain to elements covered by national defence security, medical confidentiality or lawyer/client confidentiality.

2.3. In all cases, the Sender must have personal knowledge of the behaviour or action described in the Alert. Senders must act impartially, honestly and in good faith.

## 3. How should the Alert be sent, and to whom?

---

3.1. Senders can send an Alert to:

- direct or indirect senior management,
- and/or the Entity Contact Person by email to the email address provided via the intranet,
- and/or the Group Contact Person by email to the email address provided via the intranet.

3.2. So that Alerts may be handled and processed as quickly and easily as possible, Senders are strongly encouraged to identify who they are upon sending an Alert.

3.3. The Alert Sender's identity shall be treated as confidential and shall never be shared with anyone (including the Target Person) other than individuals tasked with assessing and processing Alerts, who are bound by confidentiality, unless the law and regulatory provisions demand otherwise.



3.4. Alerts sent by a Sender who wishes to remain anonymous may occasionally and exceptionally be processed on the condition that the facts are of a grave nature and sufficient concrete detail is provided. In this case, the Group Contact Person or Entity Contact Person shall assess whether or not the Alert ought to be processed within the professional alert procedure process.

Alerts sent by a Sender who wishes to remain anonymous may occasionally and exceptionally be processed on the condition that the facts are of a grave nature and sufficient concrete detail is provided.

3.5. Information sent via an Alert must be as precise and detailed as possible. Senders may write Alerts in their mother tongue, in French or in English.

3.6. To ensure the Alert is processed correctly and smoothly, and to protect their own interests, it is essential that Senders take care to comply with the security and confidentiality procedures in force. As an example, should a Sender take a quick break from their computer without finishing sending their Alert email, the Sender should ensure they log out of their session.

## 4. What to include in an Alert

---

4.1. All Alerts must be written in a precise and objective fashion, and should be directly relevant to the scope of application for the Alert process (cf. Article 3.2 to 3.4).

4.2. Content of an Alert:

- identity, job titles and contact details for the Targeted Person(s);
- identity, position and contact information of the Alert Sender (cf. 3.4);
- a summary of the facts leading to the Sender issuing this notification;
- any supporting documentation relating to the Alert.

The formulations used to describe the nature of the allegations must reflect the fact that they are presumed rather than proven, and only the information necessary for an examination of the validity of the notification must be provided.

4.3. The Alert Sender must also provide contact information enabling any necessary communication with the recipient of the Alert.

4.4. Value judgements and subjective comments regarding individuals' behaviour shall not be taken into consideration and must not be included in an Alert. Regardless, this kind of element shall not be taken into account.

4.5. Facts must be outlined clearly, succinctly and exhaustively, with as much recorded detail as possible.



## 5. Responsibility for collecting and handling Alerts

---

5.1. Alerts are collected by the Group or Entity Contact Person or the Sender's direct or indirect senior management, depending on the specifics of the case.

5.2. The Group or Entity Contact Person or the Sender's direct or indirect senior management must start by checking the Alert they have received falls within the scope of application outlined in Article 3.

5.3. If the Alert is received by the Group Contact Person, the latter may decide to involve the Group Ethics Committee in processing the Alert.

5.4. If the Alerts falls within the scope of application outlined in Article 3, the Group or Entity Contact Person, the Ethics Committee or the Sender's direct or indirect senior management must assess the relevance of the allegations and decide:

- either to file the Alert with no further action to be taken, if checks reveal that the notified events do not fall within the scope of application outlined in the aforementioned Article 3, or cannot be categorised as one of the situations listed in Article 3,
- or investigate the facts, possibly by delegating this task to external and/or external experts in the matter, who are to act under their supervision and remain under a strict obligation of confidentiality. As few people as possible must be involved in these investigations.

5.5. Based on the observations noted during these checks, disciplinary, legal or administrative proceedings may be engaged against the Target Person. Depending on how serious the situation may be, the proceedings shall be rolled out in compliance with the laws and regulations in force in the given country.

In all cases, Alerts are to be handled within a reasonable period of time.

In the event that a valid Alert is received, the Contact Person may request the assistance of certain employees who may have relevant information to better understand the allegations in the Alert and to verify their veracity. This information may be shared, in particular during interviews or document transmission. It is the duty of every employee to assist the Contact Person in good faith.

## 6. The Sender's rights

---

6.1. Any member of staff or contributor who sends an Alert concerning corruption, influence-peddling, suspected or proven fraud, and generally speaking any sanctionable behaviour as specified under Article 3 of this procedure shall enjoy Sopra Steria's protection in compliance with the applicable legislation.

The Sopra Steria Management and where applicable the Ethics Committee undertake to ensure that any employee or contributor who flags up misconduct of this nature shall not experience reprisal, discrimination or disciplinary sanctions as a result of the Alert they send (such as threats, seclusion, demotion, transfer, dismissal, intimidation, bullying, or any other form of harassment).





6.2. Senders who experience reprisal, discrimination or disciplinary sanctions as a result of an Alert sent in line with this procedure are to report to their Contact Person, who will in turn take all necessary and suitable means to protect them from these circumstances.

If an Alert has been submitted in good faith, even if the facts described are incomplete or ultimately emerge to be incorrect, no disciplinary sanction shall take place and Sopra Steria shall not engage proceedings against the Sender. However, if the Sender submits an Alert with dishonest intentions, for example by sharing information they know to be false or inaccurate and with malicious intent, the Sender may be subjected to disciplinary sanctions and/or legal proceedings.

6.3. The perpetrators of reprisal, discrimination or disciplinary sanctions may be subjected to disciplinary sanctions in accordance with the specific company's rules of procedure.

In accordance with applicable personal data protection legislation and the General Data Protection Regulation, the Sender has the right to access, rectify and delete personal data concerning them. The Sender also has the right to provide instructions concerning what happens to their personal data following their death. These rights may be exercised by writing to Sopra Steria, by postal mail to the address of the company. The Sender may also contact Sopra Steria's Data Protection Officer. If, after contacting Sopra Steria, the Sender feels that their rights concerning their data are not being respected, they may submit a claim to the competent data-protection authority.

6.4. The Sender must be promptly informed by the Group Contact Person or Entity Contact Person that their Alert has been safely received, and provide the Sender with a reasonable estimated time-frame within which they expect to check the validity of the Alert. Confirmation of receipt shall not however be interpreted as evidence of the validity of the Alert. If the Contact Person knows the Sender's email address, communication will take place by email. If not, communication will take place by post, or any other method stipulated by the Contact Person. The Sender will also be informed of the validity of the Alert and of the end of proceedings.

6.5. The Sender cannot expect or claim any form of payment in exchange for submitting an Alert, irrespective of scale and consequences.

6.6. Information that may identify the Sender may not be shared, except with legal authorities, without the Sender's consent.

6.7. In the absence of diligence on the part of the recipient of the Alert to verify, within a reasonable time-frame, the validity of the Alert, it may be sent to the legal authority, administrative authority or professional bodies.

If the Alert fails to be processed by the bodies mentioned above within a period of three months, it may be made public.

In the event of serious and imminent danger, or the risk of irreversible damage, the Alert may be brought directly to the legal authority, administrative authority or professional bodies. It may be made public.

## 7. The Target Person's rights

---

7.1. After an Alert is recorded, whether digitally or on paper, the Group Contact Person or Entity Contact Person shall inform the Target Person(s) of the personal data concerning them that is being processed, as well as the



allegations and the identity of the person tasked with handling the Alert, as well as the recipient or recipient category being sent the data in question.

7.2. Information that may identify the Target Person(s) may not be shared, except with legal authorities, until the Alert is deemed to be well-founded.

7.3. In any case, the Target Person may only be informed once the Group Contact Person or Entity Contact Person has taken all necessary measures, particular with respect to preventing the destruction of evidence essential to processing the Alert or protecting the Sender from any potential reprisal or retaliation.

7.4. The Target Person has the right to access personal data concerning them by sending a request to the appropriate Contact Person. This right to access data does not apply to data concerning third parties and in particular the Sender's identity.

The Target Person also has the right to rectify or delete personal data concerning them (they may only exercise their right to rectify data concerning them once sufficient time has passed to allow the Alert to be processed by the Contact Person). The Target Person also has the right to provide instructions concerning what happens to their personal data following their death. These rights may be exercised by writing to Sopra Steria by postal mail to the company's address. The Target Person may also contact Sopra Steria's Data-Protection Officer. If, after contacting Sopra Steria, the Target Person feels that their rights concerning their data are not being respected, they may submit a claim to the competent data-protection authority.

## 8. How and for how long is collected data stored?

---

8.1. Only the following data categories can be processed:

- identity, job titles and contact details for the Alert Sender;
- identity, job titles and contact details for the Target Person;
- identity, job titles and contact details for people involved in collecting or processing Alerts;
- allegations;
- elements collected during checks of the allegations;
- reports or summaries of the inspection process; and
- Alert follow-up data.

8.2. In cases where an Alert is considered to not fall within the scope of this procedure (see Article 3 above) as soon as it is received by the Group Contact Person or Entity Contact Person, data concerning the Alert in question shall be destroyed or archived immediately.

When an Alert has been checked, all individuals identified as part of the procedure process enjoy the same rights as the Sender and Target Person(s) to access, rectify, and oppose personal data concerning them, as well as the right to provide instructions for how this data is processed after their death. Verified data concerning the Alert is to be destroyed or archived no later than two months following the date on which verification operations are closed, except in the event of disciplinary, legal or administrative proceedings engaged against the Target Person or Sender of a wrongful Alert. In this case, data concerning the Alert is to be stored in accordance with the laws in force until the end of the proceedings. The archives shall be conserved in accordance with the general archive conservation policy



applied at the Sopra Steria Group, for no longer than the time it takes to complete litigation proceedings under the applicable law.

8.3. Archived data is stored within its own separate IT system complete with restricted access, for no longer than the time it takes to complete litigation proceedings under the applicable law.

8.4. Contact Persons shall take all necessary precautions to safeguard the security, integrity and confidentiality of the data collected as part of an Alert, from collecting the data to sharing it with authorised individuals or storing. In particular, they will protect the data from being distorted, damaged or accessed by unauthorised third parties. To this effect, accessing the processed data requires compliance with the specific authentication procedures implemented. In addition, access is recorded, and the frequency and compliance of access is monitored by the appropriate Contact Person.



# Codice Etico

---

Codice Etico

---

## INDICE

1.	FINALITÀ E PRINCIPI DEL CODICE ETICO	4
2.	DESTINATARI	4
2.1.	<b>Obblighi dei destinatari</b>	5
3.	PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	5
3.1.	<b>Principi generali</b>	6
3.2.	<b>Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona</b>	6
3.3.	<b>Onestà, correttezza e legalità</b>	7
3.4.	<b>Riservatezza</b>	7
3.5.	<b>Trasparenza</b>	8
3.6.	<b>Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse</b>	8
3.7.	<b>Correttezza nella gestione dei contratti</b>	9
3.8.	<b>Imparzialità</b>	9
3.9.	<b>Tutela ambientale</b>	9
3.10.	<b>Concorrenza</b>	10
3.11.	<b>Diligenza</b>	10
3.12.	<b>Tutela del patrimonio aziendale</b>	10
3.13.	<b>Tutela dell'immagine</b>	11
4.	RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS	11
4.1.	<b>Comunicazioni all'esterno</b>	12
4.2.	<b>Gestione delle informazioni privilegiate e divieto di abusi e manipolazione di mercato</b>	12
4.3.	<b>Correttezza delle informazioni e gestione delle registrazioni contabili</b>	12
5.	REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI	14
6.	REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI PARTNER COMMERCIALI	15
7.	REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI	16
7.1.	<b>Regole di condotta per la partecipazione a gare</b>	17
	In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza la Società si impegna:	17
7.2.	<b>Tutela dei dati personali</b>	17
8.	REGOLE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	17
8.1.	<b>8.1 Assunzione e gestione del personale</b>	17
8.2.	<b>Integrità e tutela della persona</b>	18
8.3.	<b>Salute, sicurezza e ambiente</b>	18
9.	REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19



10. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE	19
11. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ LOCALI	20
<b>11.1. Comunità locali</b>	<b>20</b>
<b>11.2. Organizzazioni politiche e sindacali</b>	<b>20</b>
12. REGOLE DI CONDOTTA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI	21
13. ADOZIONE E GOVERNO DEL CODICE ETICO	21
<b>13.1. Controlli interni</b>	<b>21</b>
<b>13.2. 13.2 Segnalazioni degli stakeholders</b>	<b>22</b>
14. SISTEMA SANZIONATORIO	22

---



## 1. FINALITÀ E PRINCIPI DEL CODICE ETICO

---

Il presente Codice Etico (di seguito anche solamente "il Codice") ha l'obiettivo di definire i principi etici fondamentali e le regole comportamentali, nonché le responsabilità che la Sopra Steria Group Spa (nel seguito "la Società") riconosce, rispetta ed assume come valore e imperativo vincolante a cui sono tenuti a conformarsi tutti i destinatari dello stesso.

Il Codice individua i presupposti miranti a garantire che l'attività di impresa sia ispirata ai principi di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, reciproco rispetto, lealtà e buona fede, al fine di salvaguardare gli interessi degli stakeholders e assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile, corretto, impostato al rispetto della normativa rilevante e di principi etici ritenuti adeguati, necessari e imprescindibili per operare all'interno del mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia alle attività svolte in altri paesi e alle conseguenti relazioni con operatori, imprese ed istituzioni nazionali e internazionali.

Il Codice presuppone il rispetto delle disposizioni normative e amministrative vincolanti e applicabili, nonché il rispetto dei codici ad adesione volontaria a cui la Società abbia aderito, nonché la precisa osservanza dei regolamenti e delle procedure aziendali.

In particolare, la Società è determinata a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi italiane e di quelle dei paesi in cui può operare, anche in collaborazione o associazione con altre imprese. La Società, inoltre, si impegna a uniformare la propria attività alle prescrizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito il "decreto") e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, il presente Codice etico, da considerare parte integrante del modello di organizzazione e controllo adottato, costituisce la base del sistema di controllo preventivo ai fini del decreto.

Il governo ed il controllo circa il rispetto del Codice etico è affidato all'Organo di Vigilanza nominato a norma del decreto.

## 2. DESTINATARI

---

L'insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nel presente Codice devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, dall'interno o dall'esterno, nella sfera di azione della Società (di seguito i "destinatari").

In particolare, a titolo esemplificativo:

- i componenti dell'organo di amministrazione si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;



- i membri dell'organo di controllo assicurano il rispetto e l'osservanza dei contenuti del Codice nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i dirigenti danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice;
- i collaboratori su base continuativa (consulenti, agenti, ecc.), i fornitori e i partner commerciali uniformano la propria condotta al Codice.

È richiesto a tutti i destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi contenuti nel Codice: in nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società e del gruppo giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli qui enunciati e, in genere, con leggi, regolamenti e discipline.

Il Codice si applica anche alle attività svolte dalla Società all'estero, pur considerando le differenze esistenti sotto l'aspetto normativo, sociale, economico e culturale.

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti;
- affissione in luogo accessibile a tutti e pubblicazione sulla rete intranet aziendale;
- messa a disposizione di consulenti, fornitori e partner commerciali.

## 2.1. Obblighi dei destinatari

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai destinatari nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto, nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della Società.

## 3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

---

Lo scopo dei principi di condotta nell'attività di impresa può essere così sintetizzato:

- enfatizzare la necessità di un approccio etico nell'attività di impresa svolta per la Società, sostenendo i principi etici e i valori peculiari dello stesso;





- tradurre in pratica i principi comportamentali della Società attraverso una costante applicazione degli stessi nello svolgimento dell'attività di impresa;
- sostenere l'impegno della Società per una sana e corretta amministrazione aziendale, tutelando l'integrità del patrimonio aziendale a beneficio di tutti gli stakeholders;
- dal momento che l'integrità morale dei dipendenti della Società è alla base dei rapporti con i *partner* commerciali, clienti, fornitori e con la stessa comunità, ai dipendenti è richiesta l'osservanza dei più rigorosi principi di comportamento etico nell'adempimento delle loro funzioni.

### 3.1. Principi generali

La Società adotta come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti; conseguentemente ogni dipendente della Società deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tale impegno deve valere anche per i fornitori, i clienti e per chiunque abbia rapporti con la Società, il quale non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio del rigoroso rispetto di tutte le norme di legge.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dubbi su come procedere, la Società si impegna a informare adeguatamente i dipendenti.

L'etica non comporta semplicemente la necessità di individuare ciò che è legale in una data situazione, ma anche la necessità di fare ciò che è moralmente corretto e responsabile nell'esercizio degli affari, senza giungere a compromessi con i nostri principi morali (onestà, legalità, lealtà, affidabilità, rispetto reciproco e dignità, responsabilità, trasparenza).

I dipendenti della Società devono agire con integrità ed essere franchi, onesti e leali, in tutti gli aspetti del loro operare, esigendo lo stesso comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattengono rapporti commerciali.

### 3.2. Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona

La Società tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di accrescere il patrimonio di competenze di ciascun dipendente, collaboratore in genere e terzo che opera con la stessa, e promuove il rispetto dell'integrità psico-fisica, morale e culturale della persona.

La Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri; tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore.



### 3.3. Onestà, correttezza e legalità

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si trova ad operare, nonché del presente Codice e delle procedure aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.

Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.

I rapporti con gli stakeholders sono improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Gli amministratori, i dipendenti e collaboratori della Società svolgono la propria attività nell'interesse dello stesso e non dovranno versare o accettare somme di denaro, esercitare altre forme di corruzione o fatti o accettare doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società.

La Società vieta al proprio personale in maniera assoluta, di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È fatto, altresì, divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compiere in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È, inoltre, vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi.

Il personale della Società, pertanto, deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi anticiclaggio applicabili alla Società e delle altre disposizioni normative in materia.

### 3.4. Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata, uniformandosi alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, disciplinante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.

La Società non userà le informazioni ottenute per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o che siano di nocumento agli obiettivi della Società.

In aggiunta a ciò, i suoi collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale.



### 3.5. Trasparenza

La Società si impegna ad informare in modo chiaro, puntuale e trasparente, tutti gli stakeholders in relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e gestionale, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, in modo che gli stakeholders siano in condizione di prendere decisioni autonome e consapevoli.

### 3.6. Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse

La Società, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse.

Tale ultimo fenomeno si configura sia quando un dipendente o collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dall'equa ripartizione degli interessi degli stakeholders o di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari della Società sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Inoltre, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti al Società stessa.

Relativamente all'insorgenza di possibili conflitti di interesse, gli Amministratori ed i Dirigenti sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con fornitori;
- accettare denaro, regali, favori, utilità o altro beneficio di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società. In caso di indizione di gare, ad esempio, il dipendente non deve chiedere, né accettare, per sé o per altri, regali, prestazioni in denaro o altre utilità offerti da fornitori, appaltatori;
- strumentalizzare la propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi personali, siano o meno contrastanti con quelli della Società;
- concludere, perfezionare o avviare proprie trattative e/o contratti - in nome e/o per conto della Società - che abbiano come controparte propri familiari o soci.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, l'Amministratore o il Dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza e sospendere l'operazione.

In ogni caso è necessario:

- evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto;



- con gli interessi della Società o che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale decisioni, nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice;
- in senso generale, adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

Per rafforzare la lotta alla corruzione si invita tutti i destinatari del presente Codice Etico di applicare il Codice di condotta per la prevenzione della corruzione emanato del Gruppo Sopra Steria.

### **3.7. Correttezza nella gestione dei contratti**

Con riferimento ai rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto della Società deve evitare di prendere spunto da eventuali lacune contrattuali o da situazioni impreviste per rinegoziare il contratto sfruttando la posizione di dipendenza o di inferiorità in cui si sia venuto a trovare l'interlocutore.

La Società si adopera affinché i contratti e gli incarichi di lavoro siano eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente e liberamente dalle parti.

### **3.8. Imparzialità**

Nelle sue relazioni con gli stakeholders, la Società evita ogni forma di discriminazione, qualunque essa sia: di età, di sesso, di sessualità, di stato di salute, di stato civile, di razza, di opinioni politiche e di credenze religiose.

La Società garantisce la parità di trattamento delle imprese che vengano in contatto con essa, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale.

### **3.9. Tutela ambientale**

L'ambiente è un bene primario da salvaguardare; coerentemente con questo principio, la Società programma le proprie attività ricercando il miglior equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni presenti e future.

La Società si impegna dunque a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente ma tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.



### 3.10. Concorrenza

La Società riconosce che la concorrenza è un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il progresso economico e sociale del Paese. A tal fine, nello svolgimento della propria attività, vigila affinché siano rispettate le condizioni generali per la libertà di impresa, consentendo agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità, e tutela i propri clienti, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei servizi che derivano dal libero gioco della concorrenza.

La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e dagli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collaborano attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

### 3.11. Diligenza

La Società si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali condizioni di ignoranza o di incapacità dei propri interlocutori e si adopera affinché i contratti e gli incarichi di lavoro siano eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente e liberamente dalle parti.

### 3.12. Tutela del patrimonio aziendale

Ogni destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il know-how della Società.

In particolare, ogni destinatario deve:

- utilizzare i beni aziendali secondo le policy aziendali, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno, di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse della Società;
- mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti la Società e/o il gruppo, evitando di rivelarle a terzi soggetti;
- rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle policy di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio non educato o non professionale, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale e il proprio Codice di accesso alle banche dati aziendali;
- non riprodurre per uso personale i software aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione.



Ogni destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi.

### **3.13. Tutela dell'immagine**

La buona reputazione e/o l'immagine della Società e del gruppo rappresentano una risorsa immateriale essenziale.

I destinatari si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi, clienti e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli standard comuni alle aziende delle dimensioni e del rilievo del gruppo.

## **4. RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS**

---

Il termine stakeholders indica i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività della Società che hanno un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche ed alle possibili azioni svolte dalla Società stessa e dal gruppo.

A titolo meramente esemplificativo rientrano, tra gli stakeholders i dipendenti, i clienti, gli azionisti, i cittadini, i procuratori, i collaboratori a qualsiasi titolo, i fornitori, i partner finanziari e/o commerciali, le istituzioni comunali, provinciali e nazionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e, più in generale, chiunque sia portatore di un interesse nei confronti dell'attività sociale, sia a livello nazionale che internazionale.

La correttezza nei rapporti con tali soggetti è obiettivo irrinunciabile della Società, in quanto imperativo primario del Codice, nonché condizione idonea a favorire:

- le scelte d'investimento degli azionisti;
- la fedeltà e la fiducia dei clienti;
- l'affidabilità dei fornitori, dei collaboratori esterni e dei partner commerciali;
- il miglioramento continuo dei rapporti con le risorse umane che prestano la propria attività nella Società;
- lo sviluppo di un dialogo virtuoso con le comunità e le istituzioni locali;
- la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione improntata a criteri di trasparenza, collaborazione e correttezza;
- la veridicità e la completezza delle informazioni fornite agli organi di stampa.



- la prevenzione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli previsti dal decreto 231.

Per tale ragione, i comportamenti di tutti i destinatari del Codice verso gli stakeholders devono essere coerenti e conseguenti ai principi del Codice.

#### **4.1. Comunicazioni all'esterno**

I rapporti con la comunità finanziaria, gli investitori e i mass media spettano esclusivamente alle funzioni aziendali/unità organizzative e alle responsabilità a ciò delegate, e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.

I destinatari non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione delle funzioni aziendali/unità organizzative competenti.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative alla Società e destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

#### **4.2. Gestione delle informazioni privilegiate e divieto di abusi e manipolazione di mercato**

Per Sopra Steria Group l'adeguato trattamento delle informazioni è requisito indispensabile per il funzionamento di qualsiasi mercato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono informazioni privilegiate quelle che si riferiscono a dati economici e finanziari, progetti, acquisizioni, fusioni e strategie commerciali, relativamente alle attività del gruppo.

Sopra Steria Group garantisce un'adeguata gestione e protezione delle informazioni privilegiate, salvaguardandone l'accuratezza, la completezza e le modalità di conservazione, nel rispetto delle normative di riferimento.

Ai destinatari è fatto divieto di diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

#### **4.3. Correttezza delle informazioni e gestione delle registrazioni contabili**

I destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della Società siano rappresentati nella contabilità in maniera corretta e veritiera.



I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo.

E' obbligo dei destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

La Società istruisce i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori affinché siano costantemente garantite verità, completezza, chiarezza e tempestività di informazioni, sia all'interno che all'esterno della Società, nonché la massima accuratezza nell'elaborazione di dati e informazioni.

A tal fine, ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale dell'operazione, anche da un punto di vista cronologico;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o collaboratore a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Nessuno può effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto. È fatto espresso divieto a chiunque di utilizzare, in mancanza di autorizzazione, i fondi della Società e in ogni caso di costituire e detenere fondi, anche esteri, non risultanti dalla contabilità ufficiale.

I dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferire tempestivamente al proprio superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il dipendente si senta a disagio





nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organo di Vigilanza.

I dipendenti della Società sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti che possono essere chiamati ad intrattenere con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e i soci, relativamente alle attività di controllo da questi esercitate.

Ai destinatari e, in particolare, agli amministratori è vietato:

- impedire od ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi sociali;
- restituire, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni tali da causare un danno ai creditori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori medesimi;
- formare o aumentare fittiziamente, anche in parte, il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di trasformazione.

## 5. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI

---

La professionalità e l'impegno della Società caratterizzano la selezione e la definizione delle azioni da sviluppare, dei metodi secondo cui impostare i progetti come pure la selezione dei fornitori e dei collaboratori esterni (compresi consulenti, agenti, ecc.) di volta in volta individuati per definire un rapporto complementare con la specifica professionalità, organizzando forme di collaborazione e di reciproco scambio e delegando ad essi l'esecuzione di parte delle proprie attività.

Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza la Società, con l'attenzione e la precisione richieste per perseguire il rispetto e la diffusione del prestigio e della reputazione del gruppo.

Sono bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazione di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati ad influenzare o compensare rappresentanti di istituzioni come pure dipendenti del gruppo.



I fornitori ed i collaboratori esterni sono selezionati secondo procedure rispettose delle leggi di volta in volta applicabili e costantemente improntate a criteri di trasparenza, concorrenzialità ed efficienza.

A tal fine, i dirigenti e dipendenti responsabili delle funzioni aziendali/unità organizzative che partecipano a detti processi devono:

- riconoscere ai partecipanti in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;
- verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Società si impegna ad operare per assicurare ai fornitori di risorse e servizi finanziari il rispetto degli impegni presi, la tutela e la riservatezza del know-how professionale, richiedendo alle controparti la medesima correttezza nella gestione del rapporto.

I fornitori e i collaboratori esterni dovranno aderire all'intera documentazione contrattuale sottoposta dalla Società, che comprenderà l'obbligo di rispettare il Codice, nonché le altre regole di comportamento volontario che la Società abbia a tal fine predisposto e comunicato e che prevedranno anche specifiche sanzioni per l'eventuale violazione delle stesse regole.

I fornitori e i collaboratori esterni commerciali sono chiamati ad aderire all'obiettivo di attenzione alle esigenze del territorio, delle comunità locali e dei clienti, che improntano l'attività della Società.

La selezione dei fornitori e, dei collaboratori esterni e l'esecuzione dei relativi contratti sono caratterizzate in qualsiasi momento da trasparenza, certezza e dalla forma scritta, senza che regole diverse e in violazione di quanto emergente dai documenti disponibili possano essere, a qualsiasi titolo, prevalenti o vincolanti per la Società.

La realizzazione delle attività da parte dei fornitori e dei collaboratori esterni, siano essi chiamati a collaborare con dipendenti aziendali o siano essi chiamati a realizzare le proprie attività in autonomia, deve essere rispettosa delle procedure volte a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

La Società porta a conoscenza dei fornitori e dei collaboratori esterni il contenuto del presente Codice, mediante messa a disposizione dello stesso.

## 6. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI PARTNER COMMERCIALI

---

La Società sviluppa relazioni di partnership con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.



La Società promuove con i partner accordi trasparenti e collaborativi, valorizzando le sinergie e impegnandosi a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte, dalla quale si aspetta un identico comportamento.

I partner commerciali dovranno aderire all'intera documentazione contrattuale sottoposta dalla Società, che comprenderà l'obbligo di rispettare il Codice, nonché le altre regole di comportamento volontario che la Società abbia a tal fine predisposto e comunicato che prevedranno anche specifiche sanzioni per l'eventuale violazione degli stessi.

## 7. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

---

La Società impronta la propria attività al rispetto delle regole di concorrenza ed ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Società assume la fedeltà e la fiducia della clientela come valore caratterizzante e come patrimonio proprio, a tutela e incremento dei quali istituisce canali di dialogo di facile accessibilità e assicurando informazioni complete e di immediata comprensione e coltivando relazioni con le istituzioni rappresentative dei consumatori e delle esigenze diffuse.

La Società ha definito regole contrattuali rivolte alla clientela trasparenti e coerenti con le norme a tutela dei consumatori, introducendo strumenti di soluzione delle eventuali controversie di facile accesso per la clientela, volte a individuare rapide soluzioni, anche aderendo a strumenti di conciliazione amministrati da enti indipendenti o associativi.

La responsabilità e la sostenibilità dell'attività di impresa impongono costantemente di fare il possibile affinché vengano eliminate le cause di conflittualità con i clienti, assicurando un corretto rapporto qualità prezzo a tutti i servizi forniti.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori non devono prendere parte, per conto della Società (a meno che non siano espressamente autorizzati ad agire in tal senso) ad accordi o discussioni con concorrenti – attuali o potenziali – in merito a:

- a) prezzi o sconti;
- b) termini o condizioni relativi ai servizi prestati dalla Società e dai concorrenti;
- c) profitti, margini di profitti o costi;
- d) sistemi di promozione dei servizi prestati dalla Società e dai concorrenti;
- e) offerte di acquisizione di partecipazioni sociali o progetti di offerta di tali acquisizioni;
- f) territori di vendita o mercati;
- g) capacità produttive od operative;
- h) entrata o uscita da mercati geografici o da settori di mercato.



## 7.1. Regole di condotta per la partecipazione a gare

In occasione della partecipazione a procedure di gara, la Società si impegna:

- ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- a valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- a fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti, e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- ad intrattenere con i pubblici funzionari incaricati relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza la Società si impegna:

- a garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- a garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

## 7.2. Tutela dei dati personali

È considerato "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, la Società si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i principi di trasparenza, liceità, garanzia di qualità e correttezza dei dati.

La Società garantisce la pertinenza del trattamento dei dati con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato.

# 8. REGOLE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

---

## 8.1. 8.1 Assunzione e gestione del personale

La Società riconosce il ruolo centrale delle risorse umane nel raggiungimento della mission aziendale e, conseguentemente, adotta procedure e metodi di selezione, formazione e lavoro improntati al rispetto dei valori umani, dell'autonomia e responsabilità dei lavoratori, nonché all'importanza della partecipazione e adesione individuale e organizzata agli obiettivi e valori aziendali.



È interesse e imperativo della Società favorire lo sviluppo del potenziale di ciascun dipendente o collaboratore, promuovendo un ambiente, delle procedure e un'organizzazione del lavoro che siano costantemente improntati:

- al rispetto, anche in sede di selezione del personale, della personalità e della dignità di ciascun individuo, e che prevengano in ogni momento la creazione di situazioni di disagio, ostilità o intimidazione;
- alla prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo;
- alla valorizzazione dello spirito innovativo e imprenditoriale, nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
- alla definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni idonee a far sì che ciascun membro dell'organizzazione possa assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della Società.

## **8.2. Integrità e tutela della persona**

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, ecc., deve segnalare l'accaduto alla Società, che valuterà l'effettiva violazione del Codice etico.

## **8.3. Salute, sicurezza e ambiente**

In osservanza del rispetto della persona e in ossequio ai precetti di legge di volta in volta vincolanti, la Società assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della salute e della sicurezza dei dipendenti.

I lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza rispettando le norme e gli standard previsti in tale ambito.

Ciascun destinatario deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto, e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

Nell'ambito delle proprie attività, la Società è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale mediante elementi di innovazione e di progresso.



## 9. REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

---

I rapporti con la pubblica amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, sono intrattenute le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione, con le amministrazioni dello Stato, in Italia o in altri Paesi.

Le relazioni con i funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni aziendali/unità organizzative preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

A tal fine, è fatto divieto di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, verso rappresentanti della pubblica amministrazione o pubblici ufficiali, sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza, da non compromettere l'integrità e la reputazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

Allo stesso modo i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori non possono ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

Tale norma, relativa sia ai regali promessi o offerti, sia a quelli ricevuti, si applica anche in quei Paesi dove offrire doni di elevato valore è una consuetudine.

## 10. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

---

Ogni rapporto con le istituzioni di stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Società, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ecc.), o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la Società.

A tal fine, la Società si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.



Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato.

## 11. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ LOCALI

---

### 11.1. Comunità locali

La Società assicura il rispetto delle esigenze del territorio, la costante definizione di uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture, l'impiego delle tecnologie più efficienti ed evolute, l'investimento in ricerca e sviluppo che consentano di definire metodi di erogazione dei servizi sempre più coerenti con le esigenze dei clienti e con la produttività dell'impresa e sostenibili da un punto di vista ambientale ed energetico.

Il dialogo con le istituzioni pubbliche o private che rappresentino gli interessi collettivi delle diverse realtà locali deve essere improntato al più rigoroso rispetto dei principi del Codice, garantendo la prevenzione e il contrasto dei reati propri di tale ambito.

La Società assicura all'ente committente una partecipazione leale, professionale e rispettosa delle leggi alle procedure di aggiudicazione, collabora con l'ente all'esatta esecuzione del contratto, somministrando informazioni trasparenti e complete nei termini imposti dall'amministrazione medesima.

### 11.2. Organizzazioni politiche e sindacali

La Società non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'estero, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative.

La Società si astiene da qualsiasi pressione, diretta o indiretta, su esponenti politici o sindacali, attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori.

Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, a loro volta, non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro o utilizzare beni o attrezzature a tale scopo; dovranno inoltre chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali e non rappresentano, pertanto, l'opinione e l'orientamento della Società stessa.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste, ecc.) nessun dirigente, dipendente o collaboratore deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi del gruppo.



## 12. REGOLE DI CONDOTTA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

---

La Società può aderire alle richieste di contributi limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni non profit oppure che siano di elevato valore culturale o benefico, sempre nella massima trasparenza.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura.

La Società riconosce assoluta rilevanza alla coerenza dei contributi e delle sponsorizzazioni che eroga, e assicura un adeguato livello di controllo sull'effettiva prestazione dei servizi di sponsorizzazione.

## 13. ADOZIONE E GOVERNO DEL CODICE ETICO

---

Il controllo circa il rispetto del Codice etico è affidato all'Organo di Vigilanza nominato ai sensi del decreto.

Più precisamente, all'Organo di Vigilanza sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

- controllare il rispetto del Codice etico, nell'ottica di evitare il pericolo della commissione dei reati previsti dal decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali ed alle presunte violazioni del Codice etico ad esso riferite;
- supportare operativamente le B.U. nella interpretazione e attuazione del Codice etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Codice etico, suggerendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate;
- coordinare la revisione periodica del Codice etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- predisporre ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica.

### 13.1. Controlli interni

Per "controlli interni" si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare e verificare le attività con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché individuare e prevenire i rischi in cui la Società possa incorrere.

È compito della Società diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e orientata all'esercizio del controllo stesso.





Nell'ambito delle loro funzioni, ciascuno per quanto di propria competenza, i dirigenti e i dipendenti sono tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace.

## 13.2. Segnalazioni degli stakeholders

Tutti gli stakeholders possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice etico all'Organo di Vigilanza, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

Dovranno essere altresì comunicati, a titolo esemplificativo:

- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione, ivi incluso ciò che attiene le risorse provenienti dai soggetti che intrattengono rapporti commerciali con la Società, ed alle modalità di erogazione delle prestazioni;
- eventuali offerte di doni (eccedenti il valore modico) o compensi da soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti d'affari;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, il modello di organizzazione, gestione e controllo o il presente Codice etico.

Le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:

- via e-mail: [odv@soprasteria.com](mailto:odv@soprasteria.com)
- via posta all'indirizzo: Organo di Vigilanza Sopra Steria Group Spa,  
Strada 4, Palazzo A7 - Milanofiori  
20090 – Assago (MI)

## 14. SISTEMA SANZIONATORIO

---

Ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, l'Organo di Vigilanza comunica la propria valutazione all'organo amministrativo (e/o agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare adottato ai sensi del decreto), formulando una proposta in merito ai provvedimenti da adottare. L'organo di amministrazione (o comunque gli organi aziendali competenti in base al predetto sistema disciplinare) si pronuncia in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organo di Vigilanza ed attiva le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.



In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei codici disciplinari aziendali, laddove applicabili.

L'Organo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.

È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice civile.

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato dal dipendente con la Società di appartenenza e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori) nonché dei contratti collettivi di lavoro.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento da parte di membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, l'Organo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'organo di controllo e l'organo di amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organo di Vigilanza dovranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Per quanto riguarda i destinatari diversi dai dipendenti (fornitori, consulenti e chiunque abbia instaurato un rapporto di collaborazione), la Società dovrà prevedere, nei relativi contratti, il diritto alla risoluzione del rapporto in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice.

